

Deliberazione della Giunta Regionale 30 ottobre 2018, n. 48-7791

LR 42/1992. Approvazione, per il periodo 2019-2022, degli schemi di Accordo regionale per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza e urgenza interospedaliero e delle attività di trasporto sanitario interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure. Modifica alla DGR 45-6134 del 11/06/2007.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che:

l'art. 5 del D.P.R. 27/3/1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria in emergenza” ha previsto tra l'altro che le attività di soccorso sanitario di emergenza costituiscano competenza esclusiva del Servizio Sanitario Nazionale e che al fine di realizzare tali attività le Regioni possano avvalersi del concorso di Enti ed Associazioni pubbliche e private sulla base di uno schema tipo di convenzione;

la Conferenza Stato Regioni in data 25/3/93, su proposta del Ministero della Sanità, ha espresso parere favorevole sullo schema tipo di convenzione di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 27/3/92;

l'art 12 della L.R. 42/1992 prevede che le Aziende Sanitarie si dotino di strutture idonee al trasporto ed al soccorso di infermi e feriti in quantità sufficiente al fabbisogno della popolazione da servire, e che per le Aziende che non possiedono tali strutture possono essere stipulate convenzioni per l'espletamento di detti servizi con soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui all' art 2 o con i Comitati dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;

secondo l'art. 1 della L.R. 38/1994 in applicazione a quanto disposto dalla L. 266/91 la Regione Piemonte riconosce il valore sociale ed il ruolo dell'attività di volontariato volta alla realizzazione di finalità di natura sociale, civile e culturale, salvaguardandone l'autonomia e l'apporto originale, promuovendo le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, quali espressioni di solidarietà e pluralismo, di partecipazione ed impegno civile;

la suddetta legge regionale all'art. 9 prevede altresì che la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato e che nelle convenzioni si debbano individuare, tra l'altro, le modalità di rimborso degli oneri relativi alle spese documentate sostenute dall'organizzazione per lo svolgimento dell'attività convenzionata e le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione;

secondo l'art. 13 della L.R. 07.02.2006, n. 7, la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici hanno facoltà di stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel registro regionale di cui all'articolo 6 della stessa legge.

Premesso, inoltre, che:

il servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza, il trasporto sanitario interospedaliero urgente, il trasporto sanitario interospedaliero programmato e il trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure è assicurato ad oggi quasi ovunque e nella maggior parte dei casi dai Comitati della Croce Rossa Italiana e da Associazioni di volontariato;

al fine di rendere il servizio continuativo e capillare su tutto il territorio regionale, con le deliberazioni 51-7465, 52-7466 e 53-7467 del 15/04/2014 la Giunta regionale ha approvato gli Accordi Regionali per la regolamentazione dei rapporti fra le ASR e rispettivamente i Comitati Locali dell'Associazione CRI aderenti al Comitato Regionale Piemonte, le Associazioni di volontariato aderenti all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Comitato Regionale Piemonte e le Associazioni di volontariato aderenti al Coordinamento Misericordie Piemonte, ai sensi del DPR 27.3.92 e della L.R.42/1992, per lo svolgimento delle attività di trasporto e soccorso sanitario di emergenza, trasporto sanitario interospedaliero urgente, interospedaliero programmato e su patologie autorizzabili e continuazione di cure, per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2016;

con deliberazione 50-7464 del 15/04/2014 la Giunta regionale ha approvato le disposizioni per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni pubbliche

riconosciute e di volontariato, ai sensi del comma 3 art. 5 DPR 27/3/92 e L.R. 42/92, per lo svolgimento delle attività di trasporto e soccorso sanitario di emergenza, trasporto sanitario interospedaliero urgente, interospedaliero programmato e su patologie autorizzabili e continuazione di cure, per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2016;

la DGR 16-4344 del 12 dicembre 2016 ha approvato il nuovo schema tipo relativo agli accordi e alle disposizioni regionali per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni di volontariato e Croce Rossa Italiana, in tema di trasporti sanitari in emergenza e interospedalieri con validità sino al 31/12/2017, modificando la composizione della Commissione tecnica regionale, istituita ai sensi delle DD.GG.R 51-7465, 52-7466 e 53-7467 del 15/04/2014, per la sola attività di stesura dei nuovi Accordi, con l'inserimento di un rappresentante della "S.O.G.IT Croce di San Giovanni - Comitato Regionale Piemonte";

per l'anno 2018 con DGR 52-6158 del 15 dicembre 2017 si è provveduto a rinnovare lo schema di accordo e le disposizioni già in essere nell'anno 2017 anche per l'anno 2018, rinviando a quanto disposto nella DGR 16-4344 del 12 dicembre 2016, e integrando la composizione della Commissione tecnica regionale e contestualmente provvedere all'inserimento di un rappresentante della organizzazione A.R.E.S.A.

Richiamato che il Codice del Terzo Settore del D.lgs. n. 117 del 03.07.2017 prevede:

all'art. 56 al comma 1, che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

al comma 2 dello stesso art. 56, che le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;

all'art. 57, che i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia.

Ritenuto pertanto di:

approvare, per il periodo 2019-2022, i nuovi schemi di Accordo regionale per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e i Comitati della Croce Rossa Italiana e le Organizzazioni di Volontariato per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza e urgenza interospedaliero (Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) e delle attività di trasporto sanitario interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure (Allegato B, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) tra la Regione Piemonte e le Associazioni A.N.P.A.S Comitato Regionale del Piemonte, Coordinamento Misericordie Piemonte, Associazione A.R.E.S.A Piemonte. S.O.G.IT Croce di San Giovanni- Comitato Regionale del Piemonte, Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale del Piemonte;

demandare alla Direzione Sanità tutte le eventuali modifiche di carattere prettamente tecnico-operativo che si rendessero necessarie sul contenuto dei suddetti allegati;

demandare la sottoscrizione dei suddetti accordi al Presidente della Giunta regionale o suo delegato;

stabilire che quanto previsto negli suddetti accordi deve essere adottato quale disciplina per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni di volontariato non appartenenti alle Associazioni firmatarie.

Richiamato, altresì, che con la DGR 45-6134 del 11/06/2007 di approvazione delle disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992, in particolare, al punto 5.12 dell'Allegato A, è stato stabilito che: "le autoambulanze possono essere utilizzate per l'attività di trasporto infermi al massimo quindici anni a far data dalla prima immatricolazione. Successivamente a tale data non può più essere rilasciato il Certificato di idoneità sanitaria".

Dato atto che, dal riscontro sulla potenziale operatività dei mezzi per trasporti infermi con anzianità superiore ai 15 anni, è stata appurata dalla Direzione Sanità (come da documentazione agli atti) che la possibilità di differire la sostituzione del mezzo oltre il quindicesimo anno di età, consenta un uso più efficiente del mezzo, ferma restando comunque la verifica da parte dell'Azienda sanitaria locale competente dei requisiti per il rilascio del certificato di idoneità sanitaria.

Ritenuto, pertanto, di sostituire il punto 5.12 dell'Allegato A della DGR 45-6134 del 11/06/2007 con la seguente dicitura:

"I mezzi utilizzati per il trasporto infermi devono essere sostituiti in caso di perdita dei requisiti per il rilascio del certificato di idoneità sanitaria.

Se l'ambulanza non è in condizioni di essere operativa, la condizione di temporanea non operatività va chiaramente indicata mediante l'esposizione di cartello sulla parte anteriore del suddetto mezzo con la dicitura FUORI SERVIZIO, di dimensioni minime m 0,40 x m 0,20 e con caratteri di almeno 10 cm."

Vista la L.R. n. 266/91;

vista la L.R. 42/92;

vista la L.R. 38/94;

visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

vista la L.R. 23/2008 artt. 17 e 18;

vista la D.G.R. 51-7465 del 15/04/2014;

vista la D.G.R. 52 -7466 del 15/04/2014;

vista la D.G.R. 53 -7467 del 15/04/2014;

vista la DD 591 del 19/06/2014;

vista la DD 9 del 15/01/2015;

vista la D.G.R. 16-4344 del 12 dicembre 2016;

vista la D.G.R. 52-6158 del 15 dicembre 2017.

Attestato che la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ai sensi dell' art. 8 della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.1- 4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare, per il periodo 2019-2022, i nuovi schemi di Accordo regionale per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e i Comitati della Croce Rossa Italiana e le Organizzazioni di Volontariato per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza e urgenza interospedaliero (Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) e delle attività di trasporto sanitario interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure (Allegato B, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) tra la Regione Piemonte e le Associazioni A.N.P.A.S Comitato Regionale del Piemonte, Coordinamento Misericordie Piemonte, Associazione A.R.E.SA Piemonte. S.O.G.IT Croce di San Giovanni- Comitato Regionale del Piemonte, Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale del Piemonte;

- di demandare alla Direzione Sanità tutte le eventuali modifiche di carattere prettamente tecnico-operativo che si rendessero necessarie sul contenuto dei suddetti allegati;

- di demandare la sottoscrizione dei suddetti accordi al Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
- di stabilire che quanto previsto negli suddetti accordi deve essere adottato quale disciplina per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni di volontariato non appartenenti alle Associazioni firmatarie;
- di sostituire il punto 5.12 dell'Allegato A della DGR 45-6134 del 11/06/2007 con la seguente dicitura:
"I mezzi utilizzati per il trasporto infermi devono essere sostituiti in caso di perdita dei requisiti per il rilascio del certificato di idoneità sanitaria.
Se l'ambulanza non è in condizioni di essere operativa, la condizione di temporanea non operatività va chiaramente indicata mediante l'esposizione di cartello sulla parte anteriore del suddetto mezzo con la dicitura FUORI SERVIZIO, di dimensioni minime m 0,40 x m 0,20 e con caratteri di almeno 10 cm.";
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Accordo regionale per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali ed i Comitati della Croce Rossa Italiana e le Organizzazioni di Volontariato ai sensi del comma 3, art. 5, D.P.R. 27.03.92 e della L.R. 29.10.92 n. 42 per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza e urgenza.

Premesso che:

- l'attività di soccorso sanitario costituisce competenza esclusiva del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del comma 3, art. 5, D.P.R. 27 marzo 1992, ai fini dell'attività di cui sopra la Regione Piemonte intende avvalersi del concorso dei Comitati della Croce Rossa Italiana e di Organizzazioni di Volontariato in possesso dell'apposita autorizzazione sanitaria ai sensi della L.R. n. 42 del 29.10.1992 ed iscritte da almeno sei mesi nelle apposite sezioni del Registro Regionale;
- nella Regione Piemonte il servizio di trasporto sanitario è regolato sino al 31 dicembre 2018 da appositi Accordi e disposizioni Regionali;
- la Regione Piemonte intende predisporre un documento di condivisione con i Comitati della Croce Rossa Italiana e le Organizzazioni di Volontariato che partecipano, per le rispettive competenze, in termini di responsabilità, rischi e risorse all'attività di trasporto sanitario di emergenza e urgenza;
- l'affidamento dei servizi sopraelencati si configura come uno strumento di collaborazione attraverso il quale si realizzano interventi a beneficio della comunità generale o di utenti specifici nei percorsi di assistenza e di cura dei livelli essenziali di assistenza;
- le Associazioni aventi titolo al convenzionamento possono partecipare in forma di aggregazione qualora la partecipazione di tutti i componenti sia attiva. Le modalità di esecuzione del servizio dovranno essere dichiarate nel progetto e non potranno essere modificate nel corso della durata del rapporto convenzionale.

Quanto sopra premesso

TRA

la Regione Piemonte, rappresentata da

E

- A.N.P.A.S Comitato Regionale del Piemonte, rappresentato da.....

- Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale del Piemonte, rappresentato da.....

- Coordinamento Misericordie Piemonte, rappresentato da.....

- S.O.G.IT Croce di San Giovanni- Comitato Regionale del Piemonte, rappresentato da.....
- Associazione A.R.E.SA Piemonte, rappresentato da.....

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO REGIONALE

Il presente Accordo disciplina i rapporti tra i Comitati della Croce Rossa Italiana e le Organizzazioni di Volontariato (di seguito Associazioni) e le Aziende Sanitarie Regionali competenti per l'attività di trasporto sanitario di emergenza, trasporto sanitario urgente, di competenza del S.S.R. a mezzo di autoambulanze, autoveicoli per uso speciale di soccorso avanzato, idroambulanza ed altri mezzi e risorse.

Non rientrano nella disciplina di seguito:

- le attività di trasporto interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure effettuabili dalle Associazioni disposte dalle Aziende Sanitarie Regionali;
- le attività di trasporto non sanitario quali ad esempio, trasporto di emoderivati, materiali sanitari e non, farmaci e presidi chirurgici, organi e tessuti.

Le specifiche attività che formano oggetto del rapporto fra ciascuna delle Associazioni e le Aziende Sanitarie Regionali nonché le modalità con le quali tale collaborazione si instaura, sono definite da apposite convenzioni secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 13 L.R. 29.10.92, n. 42, dall'art. 9 della L.R. 29.08.94, n. 38, dall'art. 13 della L.R. 07.02.2006, n. 7, dagli articoli 56 e 57 del Codice del Terzo Settore del D.lgs. n. 117 del 03.07.2017 e, per quanto concerne l'attività di emergenza sanitaria, dal comma 3, art. 5 del D.P.R. 27.03.92.

ART. 2 – INDIVIDUAZIONE DELLE POSTAZIONI DI SOCCORSO

Le ASR individuano l'ambito territoriale per l'ubicazione delle postazioni di soccorso come di seguito indicato:

- la sede individuata o autorizzata dalla Regione per la postazione di soccorso avanzato;
- la sede individuata dalle Aziende Sanitarie Regionali in accordo con la Direzione Sanità, sulla base di indicatori di attività per la postazione di soccorso di base e per la quale viene messa a disposizione dalle Aziende stesse la postazione operativa;
- la sede individuata dalle Aziende Sanitarie Regionali in accordo con la Direzione Sanità, sulla base di indicatori di attività per la postazione di soccorso di base e per la quale le Aziende stesse non mettono a disposizione i locali di stazionamento;

- l'area ove le Aziende Sanitarie Regionali, sulla base di indicatori di attività, ritengono indifferente il posizionamento delle postazioni di soccorso di base purchè all'interno dell' area individuata.

ART. 3 - ACCESSO AL RAPPORTO CONVENZIONALE

Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 117/2017 i servizi oggetto del presente accordo sono in via prioritaria affidati alle Organizzazioni di Volontariato aderenti ad una rete associativa nazionale.

Le Associazioni accedono alle convenzioni per l'attività di cui all'articolo 1 se:

- 1) iscritte da almeno sei mesi nelle apposite sezioni del Registro Regionale previsto dall'art. 3 della L.R. n. 38/94 e dall'art. 6 della L.R. n. 7/06 e, quando istituiti, iscrizione nei Registri previsti dal Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017; (Modulo n.1)
- 2) in possesso di autorizzazione regionale al trasporto infermi ai sensi della L.R. 42/92;
- 3) in possesso di requisiti di moralità ed onorabilità con particolare riferimento all'articolo 2382 del codice civile. Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato da coloro che esercitano cariche di Amministratore delle Associazioni;
- 4) non impiegano in attività di volontariato il personale avente rapporto di lavoro dipendente con l'Associazione stessa o le Associazioni appartenenti ad una aggregazione;
- 5) in regola con gli obblighi contributivi previdenziali in caso di presenza di personale dipendente;
- 6) in possesso di atto pubblico di costituzione o di impegno alla costituzione nei termini indicati dalle ASR in caso di aggregazione in Associazione Temporanea di Scopo secondo i modelli aggregativi previsti dall'art. 4;
- 7) in possesso del Codice Etico o altra documentazione nella quale vengano descritti i processi organizzativi e di trasparenza dell'Associazione.

I requisiti di accesso sono espressi con dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La documentazione atta a comprovare quanto autocertificato ai punti 1), 2), 4), 6) e 7) deve essere disponibile presso ciascuna sede legale per le verifiche.

ART. 4 – ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI SCOPO

Le Associazioni in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 possono aggregarsi in Associazioni Temporanee di Scopo. L'aggregazione di scopo è uno strumento operativo temporaneo che permette di ampliare la partecipazione attiva delle Associazioni interessate all'esecuzione dei trasporti sanitari per offrire alle ASR la più ampia possibilità di garanzia di continuità dei servizi in via di affidamento.

Le Associazioni che intendono porre in essere forme di collaborazione per l'esecuzione dei servizi previsti dall'art.1 possono contrarre accordi temporanei riconducibili nella sostanza a due modelli di aggregazione.

- A. Un accordo di collaborazione, redatto nella forma di atto pubblico, finalizzato alla realizzazione congiunta delle attività oggetto di affidamento in cui le Associate prevedono le modalità di collaborazione ai fini dell'esecuzione dei servizi, le rispettive responsabilità anche in solido, le risorse messe a disposizione da ciascun componente, gli aspetti amministrativi e contabili di ciascun partecipante nell'ambito dell'autonomia gestionale ed operativa della singola Associazione.
- B. Mandato collettivo speciale con rappresentanza, redatto nella forma di atto pubblico, da parte delle Associate con indicazione dell'Associazione Capofila che assume il relativo coordinamento, le connesse responsabilità delle attività oggetto di affidamento ed i rapporti normo-economici con l'ASR che affida il servizio.

In entrambe le fattispecie, eventuali modificazioni nell'assetto aggregativo, che non comportino variazioni nella valutazione qualitativa del progetto e nell'oggetto dell'affidamento, previa verifica dell'ASR, non determinano il venir meno dell'affidamento delle attività alla diversa compagine associativa.

ART. 5 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE

Le Associazioni interessate al convenzionamento, in forma continuativa ed in forma estemporanea, dovranno presentare un Progetto descrittivo di gestione del servizio per ciascuna postazione per cui intendono manifestare l'interesse.

1) Individuazione e valutazione convenzioni in forma continuativa

Le ASR effettueranno la valutazione comparativa degli aspetti qualitativi espressi nel Progetto di attività per le postazioni di soccorso da convenzionare in forma continuativa atti a dimostrare adeguata attitudine e capacità di realizzazione dell'attività oggetto di affidamento.

Tale valutazione di qualità viene effettuata sulla base dei sottoelencati criteri fino al raggiungimento del valore massimo di 70 punti.

a) Lo svolgimento dell'attività nel territorio per il quale si richiede il convenzionamento

Hanno titolo a partecipare alla procedura per il convenzionamento le Associazioni che hanno sede autorizzata in un comune del Distretto al quale afferisce l'ambito territoriale definito dalle ASR ai sensi dell'art.2. Per il Comune di Torino potranno partecipare le Associazioni che hanno sede nei Distretti di riferimento dell'ambito cittadino.

Qualora nell'ambito del Distretto non vi siano Associazioni che abbiano sede autorizzata nello stesso, ve ne sia una sola oppure non ci siano Associazioni che abbiano manifestato l'interesse, il territorio di riferimento viene ampliato al Distretto limitrofo in grado di garantire la maggior partecipazione di Associazioni.

Nel caso di forme di aggregazione tra Associazioni, il requisito deve essere posseduto da almeno una delle Associazioni.

Tale criterio non dà luogo ad attribuzione di punteggio ed il mancato possesso comporta l'esclusione dalla procedura di affidamento.

b) **La presenza di sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari**

Il rispetto dello standard formativo regionale dedicato al "Volontario Soccorritore", di cui alla DGR 217-46120 del 23/05/1995 e s.m.i., viene verificato ai fini del convenzionamento. Le Associazioni sono tenute alla presentazione del Piano formativo annuale ed alla descrizione delle iniziative di sensibilizzazione volte a promuovere la cultura del volontariato. Il requisito deve essere dichiarato da ciascuna Associazione in caso di forme di aggregazione tra le Associazioni.

Valutazione della formazione: corso VS 118 (5 punti)

1 punto per ogni corso completato nei cinque anni solari precedenti la presentazione del progetto, secondo lo Standard Formativo Volontario Soccorritore 118 fino ad un massimo di 5 punti (in caso di aggregazioni tra Associazioni deve essere calcolato il numero totale dei corsi delle Associazioni aggregate, sommando i corsi di ciascuna Associazione ed assegnando 1 punto fino ad un massimo di 5 punti).

Valutazione della formazione: corso base DAE (5 punti)

1 punto per ogni 10% aggiuntivo oltre al 50% dei volontari soccorritori in possesso dell'autorizzazione all'utilizzo del DAE fino ad un massimo di 5 punti alla data di presentazione del progetto (in caso di aggregazioni tra Associazioni deve essere calcolato il numero medio di volontari formati delle Associazioni in aggregazione, mettendo il totale dei volontari formati delle Associazioni aggregate in rapporto al numero totale delle Associazioni aggregate – TOTALE DEI VOLONTARI AUTORIZZATI DAE / NUMERO DELLE ASSOCIAZIONI)

0 punti : fino al 50%

1 punto: 51%-60%

2 punti: 61%-70%

3 punti: 71%-80%

4 punti: 81%-90%

5 punti: 91%-100%

Valutazione della formazione e degli aggiornamenti: altri corsi attinenti al servizio in oggetto (5 punti)

1 punto per ogni corso di formazione (diverso dal VS 118 e dal DAE) e di aggiornamento ritenuti attinenti, dall'azienda convenzionante, al servizio in oggetto svolto negli ultimi cinque anni solari precedenti quello in cui si svolge la selezione fino ad un massimo di 5 punti (in caso di aggregazioni tra Associazioni deve essere calcolato il numero medio dei corsi delle Associazioni aggregate, mettendo il totale dei corsi delle Associazioni aggregate in rapporto al numero delle Associazioni aggregate – TOTALE DEI CORSI / NUMERO DELLE ASSOCIAZIONI).

c) **La garanzia di una continuità di servizio se richiesto dalla natura dell'attività da convenzionare**

La compagine associativa dell'Associazione viene verificata ai fini dell'affidamento del servizio per ciascuna postazione da convenzionare come di seguito indicato:

- c.1) almeno 8.760 ore/anno prestate dai volontari iscritti all'Associazione ed in possesso dei requisiti formativi per ciascuna postazione da convenzionare con equipaggio composto da 2 unità da garantire in forma continuativa 24 ore per l'intera annualità;
- c.2) almeno 4.380 ore/anno prestate dai volontari iscritti all'Associazione ed in possesso dei requisiti formativi per ciascuna postazione da convenzionare con equipaggio composto da 1 unità da garantire in forma continuativa 24 ore per l'intera annualità.

Il numero delle ore dei volontari verrà rideterminato in modo proporzionale in caso di diversa articolazione dell'orario di operatività.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti complessivamente dalle Associazioni nel caso di forme di aggregazione.

Valutazione della capacità organizzativa (10 punti)

Da 1 a 10 punti per ogni 1.752 ore/anno di volontario eccedenti il numero minimo previsto di 8.760 ore per gli equipaggi composti da 2 unità (in caso di aggregazioni tra Associazioni deve essere calcolato il numero medio di ore di volontariato eccedenti delle Associazioni aggregate, mettendo il totale delle ore di volontariato eccedenti delle Associazioni aggregate in rapporto al numero delle Associazioni aggregate – TOTALE ORE DI VOLONTARIATO ECCEDENTI / NUMERO DELLE ASSOCIAZIONI).

Da 1 a 10 punti per ogni 876 ore/anno di volontario eccedenti il numero minimo previsto di 4.380 ore per gli equipaggi composti da 1 unità (in caso di aggregazioni tra Associazioni deve essere calcolato il numero medio di ore di volontariato eccedenti delle Associazioni aggregate, mettendo il totale delle ore di volontariato eccedenti delle Associazioni aggregate in rapporto al numero delle Associazioni aggregate – TOTALE ORE DI VOLONTARIATO ECCEDENTI / NUMERO DELLE ASSOCIAZIONI).

	2 UNITA'	1 UNITA'
0 punti:	8.760 ore	4.380 ore
2 punti:	10.512 ore	5.256 ore
4 punti:	12.264 ore	6.132 ore
6 punti:	14.016 ore	7.008 ore
8 punti:	15.768 ore	7.884 ore
10 punti:	17.520 ore	8.760 ore

Valutazione delle risorse di volontariato (10 punti)

Al numero dei volontari dell'Associazione alla data di presentazione del Progetto, formati secondo lo Standard Formativo Volontario Soccorritore 118, verrà assegnato un punteggio massimo di 10 punti, sulla base della seguente formula di calcolo:

$$\text{Punteggio} = 10 \times \frac{\text{nr. volontari dell'Associazione valutata}}{\text{nr. volontari dell'Associazione con il maggior numero}}$$

In caso di aggregazioni tra Associazioni deve essere calcolato il numero dei volontari formati delle Associazioni aggregate sulla base della percentuale dichiarata nel progetto.

Nel caso in cui lo stesso volontario sia iscritto in Associazioni concorrenti non sarà conteggiato in nessuna delle stesse. Qualora lo stesso volontario sia iscritto in più Associazioni aggregate sarà conteggiato una sola volta.

Valutazione delle risorse materiali, di evidente utilità, dell'Associazione (5 punti)

1 punto (sino ad un massimo di 5 punti) per ognuno dei seguenti spazi con le seguenti destinazioni d'uso:

- Autorimessa, risultante dalla documentazione per l'autorizzazione sanitaria
- Locali dedicati all'aggregazione per il proprio personale ad esclusione di quelli destinati ad ospitare il personale in servizio attivo
- Aule di formazione dedicate
- Ufficio dedicato alle attività amministrative con accessibilità regolamentata ai fini del rispetto della normativa sulla privacy
- Spazio dedicato allo stoccaggio del materiale di consumo

Valutazione delle risorse materiali: autoambulanze (5 punti)

1 punto per ogni autoambulanza o idroambulanza disponibile immatricolata in classe B, A e A1, nei cinque anni precedenti la data di presentazione del progetto, fino ad un massimo di 5 punti, con le dotazioni previste dalle disposizioni regionali vigenti per le ambulanze da trasporto e da soccorso. In caso di aggregazioni tra Associazioni, il numero di ambulanze di ogni Associazione deve essere rapportato, sulla base della seguente formula di calcolo, alla percentuale tra le ore dichiarate nel progetto rispetto al totale delle ore previste per la convenzione:

$$A^1 \cdot (H^1/H^t) + A^2 \cdot (H^2/H^t) + \dots$$

A^1 numero ambulanze associazione 1

A^2 numero ambulanze associazione 2

H^1 numero ore impiegate da associazione 1

H^2 numero ore impiegate da associazione 2

H^t numero ore totali per la convenzione

Valutazione delle risorse materiali: autoambulanze disponibili per la convenzione (5 punti)

1 punto per ogni autoambulanza, idroambulanza, automedica o motomedica disponibile immatricolata in classe A e A1 fino ad un massimo di 5 punti (anche in uso in altre convenzioni continuative di emergenza e urgenza), con le dotazioni previste dalle disposizioni regionali vigenti, con chilometraggio non oltre i 150.000 km o 250.000 km, rispettivamente, se alimentata a benzina o diesel, e immatricolata negli

ultimi 8 anni antecedenti la data di presentazione del progetto. In caso di aggregazioni tra Associazioni, il numero di ambulanze di ogni Associazione deve essere rapportato, sulla base della seguente formula di calcolo, alla percentuale tra le ore dichiarate nel progetto rispetto al totale delle ore previste per la convenzione:

$$A^1 * (H^1/H^t) + A^2 * (H^2/H^t) + \dots$$

A¹ numero ambulanze associazione 1

A² numero ambulanze associazione 2

H¹ numero ore impiegate da associazione 1

H² numero ore impiegate da associazione 2

H^t numero ore totali per la convenzione

Valutazione sulla capacità di arruolamento delle risorse di volontariato (5 punti)

Misurazione dell'incremento del numero di volontari negli ultimi cinque anni precedenti l'annualità di svolgimento della selezione.

0 punti in caso di nessuna variazione in aumento nella consistenza numerica, misurata al 31 dicembre dell'anno che precede quello in cui si svolge la selezione, rispetto alla consistenza iniziale misurata al 1/1 del quinto anno precedente quello della selezione.

1 punto ogni 3% di incremento del numero di volontari al 31 dicembre dell'anno che precede quello in cui si svolge la selezione, rispetto alla consistenza iniziale misurata al 1/1 del quinto anno precedente quello della selezione.

In caso di aggregazioni tra Associazioni deve essere calcolata la media ponderata delle percentuali d'incremento del numero di Volontari delle Associazioni aggregate sulla base della percentuale dichiarata nel progetto.

d) La garanzia della qualità del servizio comprovata anche da esperienze precedentemente maturate

L'Associazione deve aver svolto nella Regione Piemonte attività in convenzione in forma continuativa e/o estemporanea per trasporti sanitari di emergenza ed urgenza da almeno un anno alla data del 31 dicembre dell'anno che precede quello in cui si svolge la selezione, con almeno 1.000 servizi complessivi per la stessa tipologia di attività nei 5 anni solari precedenti quello in cui si svolge la selezione.

Il requisito deve essere posseduto complessivamente dalle Associazioni nel caso di forme di aggregazione.

Valutazione dell'esperienza maturata: servizi in convenzione (10 punti)

Un massimo di 10 punti vengono attribuiti in base al numero dei servizi di emergenza e urgenza 118 effettuati in convenzione continuativa ed estemporanea negli ultimi 10 anni solari precedenti quello in cui si svolge la selezione. In caso di aggregazioni tra Associazioni deve essere calcolato il numero medio di servizi in convenzione delle Associazioni aggregate, rapportando il totale dei servizi in convenzione delle Associazioni aggregate rispetto al numero totale delle Associazioni aggregate (TOTALE SERVIZI IN CONVENZIONE / NUMERO TOTALE DELLE ASSOCIAZIONI).

il calcolo viene effettuato utilizzando la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 10 \times \frac{\text{nr. servizi 118 totali dell'Associazione}}{\text{nr. servizi 118 dell'Associazione con il maggior numero di servizi}}$$

Valutazione dell'esperienza maturata: anni di fondazione (5 punti)

Un massimo di 5 punti vengono attribuiti in base all'anno di fondazione, sulla base della seguente formula (in caso di aggregazioni tra Associazioni deve essere calcolata l'anzianità media delle Associazioni aggregate, rapportando il totale degli anni di fondazione delle Associazioni aggregate rispetto al numero totale delle Associazioni aggregate):

$$\text{Punteggio} = 5 \times \frac{\text{anni dalla fondazione dell'Associazione}}{\text{anni dell'Associazione con il maggior numero di anni}}$$

Tutti i requisiti previsti dai punti di cui sopra devono essere attestati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e sono verificati dagli uffici competenti delle ASR convenzionanti.

PUNTEGGIO MASSIMO DELLE VALUTAZIONI SOPRA DESCRITTE 70 PUNTI.

Si procederà alla valutazione del preventivo rispetto agli standard di riferimento, come da tabella sotto riportata, nei seguenti casi:

1. progetti che raggiungono un punteggio complessivo della valutazione tecnica con scostamento inferiore di 5 punti rispetto al punteggio maggiore;
2. progetto che raggiunga un punteggio complessivo della valutazione tecnica superiore di 5 punti rispetto agli altri progetti;
3. unico progetto presentato.

Standard di riferimento

Determinante di costo	Standard di riferimento
Leasing	Nel limite del valore che viene riconosciuto per l'acquisto del mezzo (Euro 69.900 oltre IVA). Il riconoscimento del costo dei canoni è indipendente dalla durata del contratto stipulato ed è rapportato su 5 anni
Utilizzo di mezzi sostitutivi in caso di fermo tecnico mezzo titolare	Nel limite del tetto di spesa riconoscibile
Manutenzione straordinaria	Non previsto
Utenze	acqua, gas/riscaldamento, energia elettrica, telefonia
Numero di ore del personale dipendente	Numero di ore prestate dai volontari

a rimborso	soccorritori = > al 50% del fabbisogno orario della postazione di soccorso derivante dall'operatività
Costo orario della retribuzione per singolo dipendente come da inquadramento contrattuale (categoria C) oltre oneri a carico datore di lavoro (oneri previdenziali – IRAP - INAIL)	CCNL ANPAS - Specifica delle voci retributive annue – Tredicesima mensilità – Oneri carico datore di lavoro – quota TFR – Costo sorveglianza sanitaria
Numero di dipendenti con mansioni amministrative e di coordinamento	Numero di servizi complessivi dell'Associazione o dell'aggregazione
Rimborso di spese per avvicendamento volontari	Deliberazione dell'organo direttivo dell'Associazione sulle modalità di rimborso e modalità di tracciabilità degli stessi.
Pasti	Quota percentuale del numero di ore prestate dai volontari soccorritori rispetto al fabbisogno orario della postazione di soccorso e tetto di spesa riconoscibile dall'accordo. (es. in caso di operatività postazione h24/24 e solo volontari n pasti annuo riconoscibili= 1.460)
Divise	Nel limite massimo di spesa previsto dall'accordo
Spese postali	Nel limite di spesa previsto dall'accordo
Cancelleria	Nel limite massimo di spesa previsto dall'accordo
Quote di ammortamento	Nel limite dell'aliquota prevista dall'accordo
Quota annuale di ammortamento mezzo titolare al netto di eventuali contributi finalizzati all'acquisto II III e IV anno	Euro 17.475,00 (se inferiore ad h 24 la quota annuale deve essere riproporzionata in misura corrispondente alla diversa operatività)
Quota annuale di ammortamento mezzo titolare al netto di eventuali contributi finalizzati ed I.V.A I e V anno	Euro 8.737,50 (se inferiore ad h 24 la quota annuale deve essere riproporzionata in misura corrispondente alla diversa operatività)

I preventivi riferiti ai progetti di cui sopra caso 2 e 3, qualora non siano congrui rispetto agli standard verranno ricondotti dall'Azienda, prima dell'assegnazione, nei limiti previsti dagli standard di riferimento.

Nel caso 1 qualora i preventivi non siano congrui rispetto agli standard verranno ricondotti dall'Azienda, prima della valutazione comparativa, nei limiti previsti dagli standard di riferimento.

Nella comparazione il punteggio, fino a un massimo di 30 punti, verrà attribuito secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio Assegnato} = 30 \times \frac{\text{preventivo minimo presentato}}{\text{preventivo in valutazione}}$$

L'Azienda procederà all'assegnazione della convenzione all'Associazione che otterrà il punteggio più alto derivante dalla somma delle due valutazioni.

2) **Individuazione e valutazione convenzioni in forma estemporanea**

Le ASR verificheranno che gli aspetti qualitativi espressi nel Progetto di attività per le postazioni di soccorso da convenzionare in forma estemporanea siano aderenti alle disposizioni normative e operative vigenti in materia di trasporto sanitario di emergenza e di urgenza.

Le Associazioni che aspirano al convenzionamento nella forma estemporanea dovranno dichiarare nel progetto di attività la disponibilità oraria al servizio che residua da altre attività.

ART. 6 - POSTAZIONI, DISPONIBILITA' E TIPOLOGIA DEI MEZZI

Nella convenzione per le attività oggetto del presente accordo devono essere indicate le postazioni operative presso cui sosterranno i mezzi convenzionati con i relativi equipaggi.

La postazione operativa deve rispondere ai requisiti previsti dalle normative vigenti.

Nella convenzione dovranno inoltre essere indicati il numero, la tipologia e l'orario di attività delle postazioni operative.

Le caratteristiche e le dotazioni di bordo dei mezzi di soccorso e di trasporto dovranno corrispondere agli standard stabiliti dalle normative nazionali e dalla programmazione sanitaria regionale.

Il mezzo principale individuato per le postazioni convenzionate in forma continuativa è sostituito, di norma, al raggiungimento dei 150.000 Km o dei 250.000 Km di percorrenza complessiva rispettivamente se alimentato a benzina o diesel. In entrambi i casi dovrà essere sostituito, di norma, al raggiungimento dell'8° anno di vita dalla data della prima immatricolazione. L'ulteriore utilizzo oltre i suddetti limiti potrà essere valutato e concordato tra le parti.

I mezzi impiegati per le postazioni convenzionate in forma estemporanea e i mezzi sostitutivi del mezzo principale utilizzato per le postazioni convenzionate in forma continuativa potranno essere utilizzati fino al raggiungimento di 250.000 km o di 350.000 km rispettivamente per quelli alimentati a benzina o diesel. Per gli stessi è consentito l'utilizzo fino ad un massimo di 15 anni di vita dalla data della prima immatricolazione.

Nelle convenzioni per le attività di cui all'art. 1 il mezzo viene utilizzato dalle Centrali Operative 118 secondo protocolli operativi predisposti dal Dipartimento Interaziendale per l'Emergenza Sanitaria Territoriale 118 in ottemperanza ai criteri temporali e di vicinanza.

Le Aziende Sanitarie Regionali competenti e le Associazioni con esse convenzionate si impegnano reciprocamente a comunicare sempre per iscritto, con almeno tre mesi di preavviso, eventuali modificazioni comunque influenti sulle prestazioni convenzionate, onde consentire una corretta reciproca programmazione relativa agli investimenti ed al personale.

ART. 7 - UNIFICAZIONE E CENTRALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CHIAMATA

Le Centrali Operative 118, coordinano sul territorio i servizi di emergenza sanitaria oggetto del presente accordo.

Sarà cura della Regione o delle Aziende Sanitarie Regionali competenti garantire i necessari collegamenti telefonici dedicati tra la Centrale Operativa e le postazioni delle Associazioni convenzionate per l'esecuzione del servizio.

I sistemi di radiocollegamento con i mezzi sono forniti dalle Aziende sanitarie regionali sedi di Centrali Operative 118.

Il mezzo principale individuato per la convenzione in forma continuativa per il soccorso opera esclusivamente per conto della Centrale Operativa 118 e le Associazioni convenzionate non possono impegnarlo per nessun altro fine durante gli orari di disponibilità.

L'Associazione convenzionata e coordinata dalla Centrale Operativa 118 non può gestire o organizzare in proprio le chiamate di soccorso, così come pubblicizzare a tal fine il proprio numero telefonico.

ART. 8 - CARATTERISTICHE DEL PERSONALE

L'Associazione per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo deve assicurare l'utilizzo di personale nella misura di 2 unità e con le caratteristiche previste dalla normativa nazionale, regionale o, in assenza, dalle specifiche della convenzione.

L'Associazione, per proprie esigenze organizzative o per promozione del volontariato, potrà inserire ulteriori unità di personale in possesso delle caratteristiche previste dalla normativa suddetta.

Il personale in fase di formazione o che effettua il tirocinio pratico protetto standard formativo "Volontario Soccorritore 118" potrà essere inserito in aggiunta al personale richiesto.

Il personale operante sui mezzi di soccorso si dovrà attenere ai protocolli operativi del Sistema 118 o emessi dall'Azienda Sanitaria Regionale convenzionante.

Le Associazioni convenzionate ai sensi del presente accordo possono essere chiamate a collaborare nell'elaborazione di protocolli operativi di cui sopra.

Il personale dipendente autisti-soccorritori deve essere inquadrato nella categoria C del CCNL Anpas/Misericordia o contratti simili e non in categoria inferiore.

Qualora le Associazioni convenzionate dovessero avere la necessità di assumere personale aggiuntivo, per i fini del presente accordo, sono tenute a verificare la presenza di eventuali esuberanti tra gli operatori già alle dipendenze di altre Associazioni convenzionate o precedentemente convenzionate, derivanti da riduzione dell'attività di cui al presente accordo, e, in caso positivo, procedere prioritariamente all'assunzione degli stessi.

ART. 9 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

L'Associazione convenzionata è responsabile di tutto il proprio personale utilizzato per l'attività oggetto della convenzione, secondo la propria organizzazione.

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente l'Associazione convenzionata è obbligata a stipulare le seguenti polizze assicurative:

- a) copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività convenzionata;
- b) copertura delle malattie, rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del proprio personale.

L'Azienda Sanitaria Regionale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio.

L'Associazione convenzionata è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, trasportati e non, in conseguenza dell'attività professionale del personale medico e/o infermieristico.

ART. 10 - REGISTRAZIONE E DOCUMENTAZIONE DEI SERVIZI PRESTATI

L'Associazione dovrà garantire per il trasporto e soccorso sanitario di emergenza che il proprio personale provveda alla compilazione delle schede intervento nel rispetto dei contenuti e delle tempistiche, approvati dalla Regione Piemonte, per permettere all'Azienda di ottemperare all'obbligo informativo nei confronti della Regione Piemonte relativamente ai flussi previsti dal Ministero della Salute.

Il corretto adempimento di quanto sopra costituisce condizione necessaria per la liquidazione delle competenze mensili spettanti a ciascuna Associazione.

Le Aziende Sanitarie e le Associazioni si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente i flussi informativi relativi all'attività che verranno concordati, al fine di semplificare gli adempimenti di carattere gestionale e amministrativo.

Le Aziende Sanitarie sede di Centrale operativa provvederanno a fornire il collegamento informatico con le postazioni per la registrazione degli interventi.

ART. 11 - RIMBORSO COSTI

Per quanto riguarda le modalità di rimborso dei costi alle Associazioni convenzionate si dovrà fare riferimento ai seguenti sistemi:

- A) forma continuativa: con rapporto economico basato sul rimborso dei costi sostenuti per la disponibilità esclusiva a favore della Centrale Operativa 118 nell'arco temporale definito nella convenzione;

- B) forma estemporanea: con rapporto economico basato sul rimborso dei costi sostenuti per l'esecuzione dei servizi in rapporto al tempo di impiego del mezzo a fronte della disponibilità manifestata dall'Associazione a seguito di richiesta della Centrale Operativa 118;
- C) forma temporanea: nei casi in cui il Sistema 118 sia tenuto istituzionalmente a intervenire con risorse aggiuntive dovrà essere stipulato specifico accordo con le Associazioni individuate per il servizio richiesto.

I criteri per il riconoscimento dei costi sono individuati nell'Allegato A1 al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante.

ART. 12 - CONTRASSEGNI

L'Associazione è obbligata ad esporre sui mezzi impiegati per il servizio convenzionato in forma continuativa di emergenza sanitaria il contrassegno regionale.

E' vietata l'esposizione del contrassegno regionale sui mezzi e sugli indumenti del personale volontario o dipendente al di fuori di servizi di soccorso svolti per il servizio di emergenza.

ART. 13 - DURATA

Il presente accordo decorre dal 01.01.2019 ed ha validità quadriennale e dovrà essere adeguato nei termini indicati dai decreti attuativi previsti dal D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017.

ART. 14 - COMMISSIONE TECNICA REGIONALE

L'Assessorato Regionale alla Sanità provvederà ad istituire apposita Commissione Tecnica al fine di:

- 1) procedere alla stesura della proposta di adeguamento dell'accordo nei termini indicati dai decreti attuativi previsti dal D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017 o da eventuali modifiche normative intervenute nel periodo di validità del presente accordo;
- 2) esprimere, su richiesta dell'Assessorato Regionale alla Sanità, parere in merito ad eventuali controversie non risolte tra le Aziende Sanitarie e le Associazioni in merito all'interpretazione del presente accordo;
- 3) verificare l'effettiva applicazione del presente accordo su richiesta dell'Assessorato Regionale alla Sanità.

Detta Commissione è costituita da:

- componenti rappresentanti le reti associative nazionali, di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017, in numero proporzionalmente rappresentativo alle Associazioni presenti sul territorio regionale fino ad un massimo di due per rete associativa nazionale;
- componenti rappresentanti delle Aziende Sanitarie Regionali nominati dal competente Settore dell'Assessorato Sanità della Regione Piemonte in numero uguale ai componenti di cui al precedente punto;
- 1 funzionario nominato dal Settore Regionale competente.

Le funzioni di segreteria sono garantite dal Settore Regionale competente.

ART. 15 TERMINI PER LE CONVENZIONI

Entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello di scadenza delle convenzioni le Aziende Sanitarie Regionali devono pubblicare sul proprio sito aziendale l'avviso per l'individuazione delle Associazioni a cui affidare il servizio di trasporto sanitario di emergenza e trasporto sanitario urgente.

L'avviso deve contenere l'ubicazione delle postazioni operative di soccorso per Comune, ambito territoriale o Distretto/i, con indicazione della tipologia ed orario di operatività.

Nell'avviso verranno indicati i requisiti di ammissione ed i criteri di selezione previsti nel presente Accordo, richiedendo la presentazione del progetto e del preventivo di costo, certificato da un Revisore Legale iscritto al Registro istituito presso il MEF, per un periodo non superiore a due anni. Sarà cura delle Aziende Sanitarie Regionali convenzionanti specificare nell'avviso l'eventuale disponibilità di propri locali.

Il preventivo di costo deve essere redatto con criteri di coerenza e congruità nei limiti delle voci e dei relativi tetti massimi di costo definiti nel presente Accordo e dovrà essere presentato entro 30 gg dalla data di pubblicazione degli avvisi.

Il preventivo di costo approvato vincola le parti per quello che riguarda l'erogazione dei rimborsi nel corso dell'anno. Eventuali variazioni di costo che dovessero verificarsi in corso d'anno conseguenti all'operatività richiesta dall'Azienda Sanitaria Regionale convenzionante, verranno evidenziati nei documenti contabili dell'Associazione in ambito di consuntivo.

Le Aziende Sanitarie Regionali convenzionanti devono concludere il procedimento per l'affidamento delle convenzioni entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'inizio dell'attività convenzionata.

Le Associazioni provvedono di norma a fatturare con cadenza mensile, senza addebiti degli eventuali bolli apposti e spese per bonifico, in rate posticipate a titolo di rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio.

Le Aziende Sanitarie Regionali convenzionanti devono garantire il pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (D.leg.vo 192/2012).

Entro il 30 giugno di ogni anno le Associazioni devono trasmettere alle Aziende Sanitarie convenzionanti dettagliata rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio secondo l'articolazione descritta nell'allegato A1, comprensiva delle schede analitiche di rilevazione e riparto dei costi ed accompagnata dal bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento adottato dall'Associazione. La rendicontazione dovrà obbligatoriamente essere corredata dalle relative tabelle di calcolo, dalla certificazione del Revisore Legale iscritto nei Registri istituito presso il MEF ed accompagnata dalla relazione del consulente.

L'Azienda Sanitaria Regionale convenzionante deve provvedere alla approvazione dei consuntivi entro il 15 settembre.

La mancata trasmissione della rendicontazione o l'inadempimento degli obblighi contrattuali è causa ostativa alla presentazione per l'affidamento di nuova convenzione.

ART. 16 PERCORSO DI QUALITÀ

Nell'ottica di perseguire sul territorio regionale l'applicazione omogenea del presente Accordo Quadro, alle Organizzazioni regionali rappresentative delle reti associative nazionali sono riconosciute le attività finalizzate alla corretta e puntuale applicazione delle regole e dei criteri contenuti nel presente Accordo sia in ambito gestionale relativo agli adempimenti operativi che in ambito amministrativo.

In particolare, le Organizzazioni regionali rappresentative delle reti associative nazionali:

- forniscono criteri omogenei, prudenziali e coerenti per la compilazione delle voci di costo elencate nei preventivi e nelle successive rendicontazioni per le convenzioni continuative secondo i modelli di cui al presente Accordo, al fine di evitare non corrette ripartizioni tra i diversi servizi erogati dalle singole Associazioni;
- verificano i contenuti dei testi di convenzione proposti dalle Aziende prima della sottoscrizione da parte delle proprie Associate;
- erogano appositi corsi di formazione o aggiornamento per il personale amministrativo delle Associate e dei Revisori;
- forniscono supporto alle Associate per la corretta rilevazione analitica dei dati contabili di ciascuna Associata, anche mediante l'uso di applicativi informatici, dei servizi oggetto del presente accordo;
- prevedono le forme di verifica delle prestazioni e controllo della loro qualità fornendo alle singole Associate procedure operative atte a garantire il livello qualitativo del servizio;
- verificano la corretta compilazione delle schede intervento nel rispetto dei contenuti e delle tempistiche, approvati dalla Regione Piemonte, per permettere all'Azienda di ottemperare all'obbligo informativo nei confronti della Regione Piemonte relativamente ai flussi previsti dal Ministero della Salute;
- verificano la corretta tenuta dei libri obbligatori per le Associate e l'iter di approvazione dei documenti che li compongono;
- verificano l'assenza di eventuali incompatibilità o di conflitto d'interesse nella titolarità delle cariche anche elettive all'interno delle Associate. In particolare, l'assunzione di cariche, anche a titolo gratuito, da parte di personale sanitario dipendente o convenzionato del SSR;
- organizzano attività di promozione e valorizzazione del Volontariato finalizzate al reperimento e qualificazione dei volontari.

Le attività di cui sopra sono oggetto di apposito atto stipulato tra l'Azienda di riferimento individuata dalla Regione e le Organizzazioni regionali rappresentative delle reti associative nazionali per le convenzioni inerenti i servizi previsti dal presente Accordo.

Le Organizzazioni regionali rappresentative delle reti associative nazionali si impegnano a presentare, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte delle Aziende Sanitarie Regionali del termine delle procedure di affidamento, unitamente al preventivo, un progetto di attività per le proprie Associate, da approvare da parte dell'Azienda convenzionante.

Nel progetto di cui sopra dovranno essere precisate le procedure e le professionalità impiegate per lo svolgimento delle attività e le tipologie di costo derivanti.

L'Azienda convenzionante si impegna a corrispondere alle Organizzazioni regionali rappresentative delle reti associative nazionali i costi effettivamente sostenuti per le voci inserite nel progetto e concordate a preventivo.

Entro il 30 giugno di ogni anno le Organizzazioni regionali rappresentative delle reti associative nazionali devono trasmettere alle Aziende Sanitarie convenzionanti dettagliata rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio.

L'Azienda Sanitaria Regionale convenzionante deve provvedere alla approvazione dei consuntivi entro il 15 settembre.

ART. 17 NORME FINALI E TRANSITORIE

Qualora le aziende abbiano in essere convenzioni pluriennali stipulate in data precedente a quella di approvazione del presente accordo, le stesse dovranno comunque provvedere, a decorrere dal 01.01.2019, all'adeguamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente Accordo.

I costi a valenza pluriennale originati e riconosciuti fino al 31.12.2018 che producono ancora effetti economici negli esercizi successivi saranno rimborsati fino al loro esaurimento, secondo quanto stabilito dagli accordi al tempo vigenti.

ART. 18 - SPESE FISCALI

Le spese di bollo e quelle eventuali di registrazione del presente accordo sono a carico della Regione Piemonte.

CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI

CONVENZIONI IN FORMA CONTINUATIVA

Il carattere non oneroso del servizio svolto dalle Associazioni è garantito dal principio del riconoscimento e del rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio oggetto delle convenzioni disciplinate dal presente accordo.

Fermi restando i principi in materia di composizione dei bilanci annuali, gli obblighi di legge in materia di tenuta delle scritture contabili, libri sociali e gli altri obblighi previsti dalle norme nazionali e regionali, a cui le Associazioni di volontariato sono tenute, il presente Accordo individua i criteri da utilizzarsi per riconoscere i costi effettivamente sostenuti e documentati per le attività oggetto delle convenzioni disciplinate dallo stesso onde evitare una sovra compensazione nei meccanismi di rimborso.

La rendicontazione dei costi è finalizzata alla corretta rappresentazione ed imputazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività affidate.

CRITERI GENERALI

Periodo di rendicontazione: la rendicontazione è riferita all'arco temporale di validità della convenzione stipulata.

Eleggibilità del costo: attiene alla competenza economica del costo relativo al periodo di rendicontazione.

Effettività del costo: attiene al definitivo ed irrevocabile pagamento ovvero all'accertamento dell'impegno di pagamento del costo eleggibile.

Ammissibilità del costo: attiene alla coerenza tipologica dei costi presentati al rimborso secondo i seguenti requisiti:

- a) Il costo non deve essere direttamente finanziato o rimborsato a qualsiasi titolo da amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 c. 2 del D.Lgs 165/2001;
- b) Il costo deve essere coerente e congruo con il servizio da svolgere;
- c) Il costo deve rispettare il principio di sana gestione finanziaria, razionale allocazione delle risorse ed economicità della gestione;
- d) Il costo deve rientrare in una delle categorie previste dal presente Accordo;
- e) Il costo deve essere iscritto nella contabilità generale dell'Associazione e deve essere chiaramente identificabile e distinguibile dagli altri costi;
- f) Il costo deve essere analiticamente rilevato, laddove possibile, ed imputato alle diverse attività dell'Associazione in coerenza ai criteri specifici descritti nel presente documento;
- g) Il costo deve essere supportato dalle relative pezze giustificative di appoggio, documenti contabili, rientranti nel periodo di rendicontazione;

- h) Il costo deve essere sostenuto nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità;
- i) L'I.V.A. può costituire un costo ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuto e non recuperato secondo il regime I.V.A. applicabile alla singola Associazione che sottoscrive la convenzione. La stessa, in sede di rendicontazione, dovrà dichiarare il proprio regime I.V.A. applicabile.

Non sono ammissibili i costi relativi a:

- a) Multe, ammende, penali e spese legali;
- b) Automobili o altri veicoli non utilizzati per il servizio oggetto della convenzione.

Il riconoscimento dei costi derivanti dall'esito di controversie legali, originate nel periodo di validità del presente Accordo, dovrà essere oggetto di apposita valutazione con l'Azienda convenzionante.

DESCRIZIONE COSTI E STANDARD RELATIVI

Mezzi di Soccorso

- a) Leasing
- b) Assicurazione
- c) Manutenzione ordinaria
- d) Manutenzione straordinaria
- e) Pulizia e disinfezione
- f) Carburante
- g) Interessi passivi da finanziamento
- h) Pratiche auto

L'Associazione deve fornire per la postazione di soccorso convenzionata idoneo mezzo di soccorso con le caratteristiche previste dalla normativa nazionale, regionale e secondo quanto indicato nel presente Accordo.

Per la postazione convenzionata l'Associazione individua il mezzo principale e ne comunica la targa nel preventivo. Per tale mezzo è previsto il rimborso del 100% dei costi sostenuti di cui alle lettere a), b), c), d), g), h), qualora la percentuale ottenuta rapportando i Km effettivamente percorsi per la postazione convenzionata di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno sia pari a 100, comprese le percorrenze per motivi logistici.

Per i costi sostenuti per le sostituzioni è previsto il rimborso calcolato in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione convenzionata ed i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, per le voci di cui alle lettere a), b), c), d), g), h) in ogni caso nel limite di 5.000,00 euro complessivi.

Nel caso in cui la percentuale chilometrica di quello individuato come principale, a

consuntivo, sia inferiore al 100% i costi di cui alle lettere a), b), c), d), g), h) di tutti i mezzi impiegati per il servizio verranno calcolati in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione convenzionata ed i Km totali percorsi per la postazione convenzionata di riferimento.

Il rimborso dei costi sostenuti per le voci di cui alle lettere e) ed f) è sempre calcolato in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione convenzionata di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno.

Al fine di una corretta imputazione l'Associazione dovrà provvedere ad una rilevazione analitica per ogni mezzo dei singoli costi sostenuti, dei Km percorsi e dei servizi effettuati per ciascuna postazione convenzionata.

E' ammesso, in caso di fermo tecnico che richieda un intervento di manutenzione urgente e non programmabile, un periodo di non operatività del mezzo non superiore ad un'ora, da segnalare tempestivamente alla Centrale Operativa 118.

E' ammesso altresì un periodo di non operatività del mezzo non superiore alle tre ore per necessità manutentive programmate da concordarsi, almeno tre giorni prima della data dell'intervento manutentivo, obbligatoriamente con la Centrale Operativa 118.

In entrambi i casi sopra descritti alla scadenza deve essere ripristinata l'operatività.

Qualora l'operatività del mezzo non sia ripristinata entro i termini e fino a 360 ore anno, anche non continuative e cumulabili, l'Azienda Sanitaria trattiene dai rimborsi il corrispettivo derivante dalla decurtazione dei costi preventivati per la postazione convenzionata per il periodo di inoperatività. Il conteggio economico avviene ad ore basato sul periodo di inoperatività arrotondato per eccesso all'ora.

L'Azienda Sanitaria potrà avvalersi di altro soggetto in possesso dei requisiti durante il periodo di non operatività.

L'Azienda Sanitaria ha titolo ad esercitare la risoluzione del rapporto convenzionale relativamente alla postazione interessata qualora il fermo macchina sia superiore alle 360 ore annue anche non continuative.

a) Leasing

L'Associazione può optare per la stipula di contratti di Leasing dando evidenza documentale della convenienza economica rispetto ad altre forme di finanziamento.

L'Associazione si impegna a valutare con l'Azienda l'esercizio del diritto di riscatto del mezzo.

b) Assicurazione

Sono riconosciuti i costi (comprese le franchigie) per le polizze di assicurazione che possono essere stipulate nelle seguenti formulazioni:

- a) RCA + Kasko con franchigia;
- b) RCA + Collisione con franchigia;
- c) RCA;

Le formulazioni di cui sopra possono includere garanzie aggiuntive con franchigia (ove prevista), quali ad esempio: copertura Ricorso Terzi, furto, incendio, eventi atmosferici, atti

vandalici, cristalli, assistenza stradale, tutela legale, infortuni del conducente, rinuncia alla rivalsa.

c) Manutenzione ordinaria

Sono riconosciuti i costi relativi ai tagliandi previsti dal fabbricante, le sostituzioni di pneumatici, i cambi olio, oltre ai costi di manutenzione per le parti soggette a normale usura e deperimento non coperte da garanzia del fabbricante.

d) Manutenzione straordinaria

Qualora le polizze assicurative non prevedano la copertura di rischi come evidenziati nel paragrafo assicurazione, sono ammissibili i costi di manutenzione straordinaria, previa autorizzazione dell'Azienda convenzionante sempre esclusi i casi di colpa grave, o nei limiti di quanto accertato dalle autorità competenti.

Detta autorizzazione dovrà pervenire entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento da parte dell'Azienda della documentazione completa; in assenza di risposta la richiesta verrà considerata autorizzata.

e) Pulizia e disinfezione

Sono ammissibili i costi per materiale di pulizia e disinfezione mezzi in alternativa ai costi per il servizio di pulizia e disinfezione mezzi.

f) Carburante

L'Associazione deve provvedere alla richiesta di rimborso UTF e deve imputare i costi di carburante al netto dei rimborsi UTF incassati, in caso contrario l'azienda convenzionante ha titolo a decurtare dal rimborso un corrispettivo sulla media annuale del rimborso UTF.

g) Interessi passivi per finanziamento

Possono essere imputati solo per la parte inerente l'esercizio di riferimento, come da piano di ammortamento allegato al finanziamento.

h) Pratiche auto

Viene rimborsato il costo di una revisione annuale.

ATTREZZATURA E PRESIDII SANITARI IN DOTAZIONE AL MEZZO DI SOCCORSO

I costi saranno ripartiti utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale degli elementi positivi di reddito dell'esercizio di riferimento dell'Associazione (entrate da convenzione, liberalità, contributi, donazioni, quote associative, poste finanziarie e straordinarie).

Sono riconosciuti i costi relativi alla manutenzione periodica prevista dal fabbricante per le attrezzature e i presidi in dotazione per le ambulanze di soccorso dalla normativa regionale vigente.

Sono ammissibili i costi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e dei presidi di cui sopra, previa autorizzazione dell'Azienda convenzionante, sempre esclusi i casi di colpa grave.

L'Associazione può optare per la stipula di contratti di Leasing per le attrezzature e i presidi sanitari in dotazione al mezzo dando evidenza documentale della convenienza economica rispetto ad altre forme di finanziamento.

L'Associazione si impegna a valutare con l'Azienda l'esercizio del diritto di riscatto del bene.

RADIOCOLLEGAMENTI E TELECOMUNICAZIONI

Il sistema di comunicazioni radio è messo a disposizione dall'Azienda convenzionante e pertanto i costi sono a carico dell'Azienda stessa.

Nel caso si rendessero necessari ulteriori interventi di manutenzione, installazione o disinstallazione degli apparati mobili e veicolari potranno essere rimborsati i costi sostenuti previa autorizzazione agli interventi da parte dell'Azienda convenzionante.

Non sono riconosciuti i costi relativi ad altri apparati radio di proprietà dell'Associazione.

Sono altresì messi a disposizione gli apparati telefonici mobili e contestualmente sono assicurate le sostituzioni e le manutenzioni per gli stessi.

COSTI GESTIONE STRUTTURA

Sono riconoscibili i costi sostenuti per contratti di locazione, pulizia e disinfezione sede, spese condominiali, utenze (gas, riscaldamento, telefono, energia elettrica, acqua), manutenzione ordinaria, assicurazione sede, imposte e tasse inerenti la sede.

Tali costi saranno rimborsati mediante ripartizione sulla base del rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale degli elementi positivi di reddito dell'esercizio di riferimento dell'Associazione (entrate da convenzione, liberalità, contributi, donazioni, quote associative, poste finanziarie e straordinarie) nei limiti massimi autorizzati in sede di preventivo o con autorizzazione successiva a fronte di motivate esigenze.

COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Personale dipendente con mansioni di soccorritore

Sono rendicontabili i costi sostenuti per personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato e con contratto di somministrazione lavoro con mansioni di soccorritore corrispondente ad un monte ore pari al numero di ore indicate nel progetto di attività.

In caso di rideterminazione in riduzione dell'operatività oraria di postazioni esistenti, potrà essere adottato un criterio diverso da quello proporzionale sopra indicato previo accordo tra le parti.

Metodo di calcolo del costo orario rendicontabile:

$$\frac{\text{(RETRIBUZIONE + ONERI) totali}}{\text{H lavorate totali}}$$

Retribuzione = Retribuzione contrattuale lorda annua secondo inquadramento contrattuale, quote aggiuntive di retribuzione individuali lorde annue, tredicesima mensilità, quota annua di trattamento di fine rapporto, voci stipendiali di retribuzione variabile lorda connesse al lavoro notturno, festivo e straordinario, assegno per nucleo familiare o quota di aggiunta di famiglia equivalenti. Sono escluse le indennità per la pronta disponibilità. L'Associazione deve evidenziare in un prospetto analitico per singolo dipendente ciascuna delle voci stipendiali che compongono la retribuzione come sopra dettagliata.

La retribuzione per attività lavorativa resa oltre l'orario contrattuale, supplementare o straordinario, può essere riconosciuta solo se effettivamente corrisposta e se svolta in occasione di prolungamento del servizio documentato dal numero dell'intervento o di anticipo per esigenze straordinarie di servizio.

Sono riconoscibili le indennità per lavoro notturno e festivo fino a 7 turni notturni e 2 turni festivi mensili per dipendente.

ONERI = Oneri previdenziali e fiscali a carico del datore di lavoro (INPS, INAIL, IRAP)

L'Associazione deve evidenziare in un prospetto analitico per singolo dipendente gli oneri di cui sopra.

H lavorate totali = debito orario contrattuale annuo al netto delle ore di assenza retribuite. In caso di part time il debito orario contrattuale viene riproporzionato rispetto alla percentuale di attività). Il numero delle ore individuali lavorabili a preventivo è pari a 1.676 corrispondente al debito contrattuale annuo al netto delle ore di ferie, festività soppresse e festività infrasettimanali.

Le ore lavorate totali rendicontabili possono superare il limite di 1.676 ore corrispondente al debito contrattuale annuo al netto delle ore di ferie, festività soppresse e festività infrasettimanali, esclusivamente per le ore lavorate e retribuite in occasione di prolungamento del servizio, documentato dal numero dell'intervento, o di anticipo per esigenze straordinarie di servizio

H lavorate su postazione = ore di impegno compresa l'attesa dedicate effettivamente alla postazione.

La somma delle ore lavorate da ogni singolo dipendente non potrà superare il limite massimo di 8.760 ore per la postazione con equipaggio composto da due unità da garantire in forma continuativa h24 per l'intera annualità. In caso di diversa articolazione dell'orario di operatività il limite verrà rideterminato in modo proporzionale.

Unitamente ai singoli rendiconti sarà cura del soggetto convenzionato presentare schede analitiche per singolo dipendente delle ore lavorate per ciascuna postazione, del costo

annuo come definito alle voci retribuzione ed oneri.

Personale amministrativo

All'Associazione potrà essere riconosciuto il costo di personale amministrativo in relazione ai servizi complessivamente svolti dall'Associazione secondo lo schema indicato:

- n. 1 da 1.000 a 16.000;
- n. 2 da 16.001 a 27.000;
- n. 3 da 27.001 a 38.000;
- n. 4 da 38.001 a 49.000;
- n. 5 da 49.001 a 60.000
- n. 6 oltre 60.000

Un coordinatore amministrativo quando il numero di servizi complessivi superi numero 50.000.

L'Associazione è tenuta a presentare un prospetto dal quale l'Azienda possa rilevare in modo analitico il numero dei servizi.

Inoltre potrà essere riconosciuto il costo di personale con mansioni di coordinatore tecnico in relazione ai servizi complessivamente svolti dall'Associazione o al numero di personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato, con contratti a progetto e con contratto di somministrazione lavoro con mansioni di soccorritore secondo lo schema indicato:

- n. 1 da 30 a 60 unità di personale o da 10.000 a 60.000 servizi annui;
- n. 2 oltre 60 unità di personale o oltre 60.000 servizi annui.

Nel computo del personale dipendente è inoltre riconoscibile la figura di n. 1 addetto alla logistica qualora l'Associazione svolga più di 60.000 servizi.

I costi per il personale amministrativo, il coordinatore amministrativo, il coordinatore tecnico e l'addetto alla logistica saranno ripartiti in rapporto ai servizi effettivamente svolti per la convenzione di riferimento e i servizi totali.

I costi sostenuti dall'Associazione per la remunerazione del consulente del lavoro saranno suddivisi in parte uguale per ciascun dipendente ed imputati come previsto per la retribuzione del personale stesso.

Relativamente al costo per il pasto del personale dipendente è riconoscibile 1 pasto al giorno purché il turno di lavoro sia superiore alle 6 ore e nel limite massimo di 7,00 euro per pasto.

Unitamente al preventivo ed al consuntivo sarà sempre cura dell'Associazione trasmettere l'elenco nominativo del personale dipendente in servizio per la convenzione di riferimento con la descrizione del livello di inquadramento contrattuale e della mansione svolta.

Personale volontario

Pasti volontari

Qualora l'Azienda convenzionante non provveda direttamente, per ogni postazione convenzionata H/24 con due unità saranno riconoscibili i seguenti rimborsi documentati per i pasti dei volontari, nel limite massimo di 7,00 euro per pasto:

- Postazione MSB-MSA: 4 pasti al giorno
- Postazione ASA: 2 pasti al giorno

Detto rimborso sarà proporzionalmente ridotto qualora l'Associazione faccia ricorso a personale dipendente con mansioni di soccorritore, rapportando l'utilizzo orario del dipendente al numero massimo dei pasti riconoscibili (n. 1460 pasti anno).

Per le postazioni con operatività inferiore alle 24 ore, il numero di pasti deve essere rideterminato in rapporto all'operatività della postazione.

Rimborsi spese viaggio

Saranno unicamente rimborsati i costi dei volontari inerenti eventuali percorrenze chilometriche effettuate con automezzo proprio da/per l'abitazione per/da il luogo di presa servizio dietro autorizzazione scritta dell'Organo Direttivo dell'Associazione, previa segnalazione all'Azienda convenzionante, e nella misura di 1/5 del costo della benzina per ogni Km percorso da sommarsi agli eventuali pedaggi autostradali. Sarà cura dell'Associazione convenzionata predisporre idonea documentazione analitica e nominativa di detti rimborsi.

I costi saranno imputati direttamente a ciascuna postazione convenzionata in relazione all'effettivo turno svolto presso la postazione stessa.

Formazione

I costi relativi ai corsi allegato A verranno riconosciuti nell'importo massimo di Euro 60,00 per volontario che abbia effettuato l'esame di certificazione regionale. Eventuali modifiche allo standard formativo regionale potranno comportare una modifica dell'importo massimo di cui sopra da parte della Direzione Sanità.

In relazione ai corsi di abilitazione DAE sono riconosciuti per ogni unità di personale formata i seguenti costi:

- formazione di base un importo massimo di Euro 5,00
- retraining un importo massimo di Euro 2,50

Gli importi relativi sono comunque soggetti a rendicontazione e si riferiscono all'utilizzo del materiale, dei presidi didattici e delle docenze.

I costi saranno imputati direttamente a ciascuna postazione convenzionata.

Assicurazione

Saranno riconosciuti gli oneri relativi alle assicurazioni obbligatorie e a quelle eventualmente stipulate a tutela del volontario. Tali costi saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati della singola convenzione ed il totale degli elementi positivi di reddito dell'esercizio di riferimento (ricavi da convenzione, liberalità, contributi, donazioni, quote associative, poste finanziarie e straordinarie).

Volontari in servizio civile

I costi relativi all'utilizzo dei volontari in servizio civile saranno rimborsati in relazione all'effettiva attività per la postazione in rendicontazione.

Divise

Per quanto concerne l'abbigliamento è riconosciuto il costo per l'acquisto di apposite divise, certificate a norme di legge, ad alta visibilità con bande rifrangenti.

Il costo totale sostenuto per l'acquisto di quanto sopra deve essere ripartito equamente tra tutte le convenzioni in forma continuativa (118/altri trasporti) nella misura massima di n. 22 dotazioni complete annuali (comprehensive di calzature) per MSA-MSB e n. 11 dotazione per ASA per un importo massimo di euro 300,00 (I.V.A. esclusa) cadauna per ciascuna convenzione.

Per tale importo potrà essere consentito l'acquisto di singoli capi di vestiario a seconda delle necessità e non necessariamente la divisa completa.

Per le postazioni con operatività inferiore alle 24 ore, il numero di divise deve essere rideterminato in rapporto all'operatività della postazione.

MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO

L'Azienda convenzionante, direttamente o tramite apposite convenzioni, provvede alla fornitura del materiale e dei presidi sanitari in uso alle sole postazioni di soccorso avanzate e avanzate di base.

Le Associazioni provvedono all'approvvigionamento del materiale sanitario di consumo previsto dalla DGR 45-6134 del 11/06/2007 per le postazioni di soccorso di base.

Gli approvvigionamenti di ossigeno sono riconoscibili sino alla presa in carico della fornitura da parte dell'Azienda convenzionante.

I costi relativi saranno imputati direttamente alla postazione convenzionata o ripartiti utilizzando il rapporto esistente tra il numero di servizi svolti per la singola convenzione ed il numero dei servizi effettuati complessivamente a mezzo ambulanza durante tutto l'arco dell'anno.

COSTI AMMINISTRATIVI

Spese postali

Imposte e tasse

Sconti ed abbuoni passivi

Cancelleria

Canoni manutenzione vari

Emolumenti Revisori dei Conti

Consulenze

Tutti i costi saranno imputati utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale degli elementi positivi di reddito dell'esercizio di riferimento dell'Associazione (ricavi da convenzione, liberalità, donazioni, contributi, quote associative, poste finanziarie e straordinarie).

I costi derivanti da consulenze dovranno essere preventivamente concordati con l'Azienda convenzionante, compresi quelli derivanti da obblighi di legge (ad esempio D.Lgs 81/2008, Regolamento UE in materia di privacy).

I costi risultanti dalla ripartizione saranno riconosciuti nel limite massimo di:

- spese postali euro 2,00 per ciascun volontario iscritto a libro soci, per ciascuna postazione convenzionata H24;
- costi di cancelleria euro 2.000,00 per ciascuna postazione convenzionata H24.

QUOTE DI AMMORTAMENTO

Costi pluriennali ristrutturazioni sede

Mezzi di soccorso

Arredamenti

Macchine ufficio

Attrezzatura sanitaria mezzi

Hardware

Software

Fabbricati e capannoni

Sono riconosciuti gli ammortamenti ordinari ai sensi della tabella ministeriale sotto riportata, gruppo XXI servizi sanitari, DM 31.12.88 aggiornato ed integrato con norme DL 27.04.90 n. 90, convertito in Legge n. 165/90:

COSTI	% QUOTE AMMORTAMENTO
EDIFICI	3%
COSTRUZIONI LEGGERE	10%
MOBILI ED ARREDAMENTO	10%
ATTREZZATURA SPECIFICA	12,5%
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	12%
MACCHINE UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE (compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici)	20%
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI	20%
AUTOVETTURE E SIMILI	25%
AMBULANZE	25%
COSTI RISTRUTTURAZIONE LOCALI	20%
SOFTWARE	20%

Ad eccezione dei costi per ristrutturazione locali e software, per tutte le altre voci sarà riconosciuto per il primo anno un ammortamento pari ad 1/2 di quello consentito dalla soprastante tabella. Pertanto, prendendo ad esempio un'ambulanza, essa verrà interamente ammortizzata in n. 5 anni secondo lo schema di ammortamento che segue:

ANNO	% AMMORTAMENTO
1	12,5
2	25
3	25
4	25
5	12,5

La ripartizione dei costi pluriennali sarà effettuata secondo le seguenti modalità:

AUTOMEZZI – ATTREZZATURE MEZZI

Per il mezzo principale individuato dall'Associazione viene riconosciuto il rimborso del 100% dei costi sostenuti qualora la percentuale ottenuta rapportando i Km effettivamente percorsi per la postazione convenzionata di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno sia pari a 100, comprese le percorrenze per motivi logistici.

Per gli altri mezzi verrà riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti calcolato in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la convenzione ed i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, sempre nel limite massimo di spesa di euro 5.000,00 complessivo per tutte le tipologie di costi.

Nel caso in cui non sia individuato il mezzo principale, il rimborso dei costi sostenuti verrà

calcolato in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la convenzione ed i Km totali percorsi per la convenzione di riferimento.

EDIFICI - COSTRUZIONI LEGGERE - MOBILI ED ARREDAMENTO

con la stessa modalità utilizzata per l'imputazione dei costi di gestione della sede.

ARREDAMENTI E MACCHINE UFFICIO - HARDWARE - SOFTWARE

con la stessa modalità utilizzata per la ripartizione dei costi amministrativi.

Costi pluriennali ristrutturazione sede

I costi derivanti da manutenzione straordinaria della sede, sempre concordati con l'Azienda convenzionante, potranno essere esposti a consuntivo. I costi dovuti a casi dettati da adeguamenti normativi (richieste pervenute a seguito di verifica ispettiva da parte dell'A.S.L. di competenza o per lavori di adeguamento alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro) dovranno essere indicati a preventivo o comunicati successivamente. I costi manutentivi su immobili di proprietà concordati andranno ad aumento del valore originario del bene ed ammortizzati utilizzando la tabella di riferimento.

Gli eventuali costi di nuova costruzione, acquisto od ampliamento delle sede dovranno essere tassativamente concordati con l'azienda per l'eventuale inserimento nel preventivo e successivo rendiconto.

Mezzi di soccorso

Per l'acquisto di ambulanze di prima immatricolazione sono riconoscibili quote di ammortamento su un valore massimo di euro 69.900 I.V.A. esclusa. Le Aziende convenzionanti non possono chiedere l'allestimento dell'ambulanza con dotazioni diverse da quanto previsto dalle normative regionali vigenti. Qualora l'Associazione si avvalga dei benefici di legge previsti dell'art. 96 L 342/2000 o in alternativa dall'art. 20 del DL 269/2003 convertito in L. 326/2003, la quota di ammortamento sarà riconosciuta sul valore al netto dei benefici. Anche nel caso di acquisto di ambulanze già immatricolate l'ammortamento è riconosciuto sul valore di acquisto nel limite sopra indicato.

La quota di ammortamento è riconosciuta qualora l'acquisto dei beni strumentali per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione avvenga con fondi propri o con finanziamento di terzi (contributi, lasciti o donazioni) non finalizzati. Qualora nei documenti contabili che documentano l'acquisto sia evidenziato il pagamento diretto, di tutto o parte del costo, da parte di un soggetto terzo, non potrà essere riconosciuta la corrispondente quota.

In caso di utilizzo per la convenzione di ambulanza o altro mezzo non di nuova immatricolazione, la quota di ammortamento per il primo anno di utilizzo viene rapportata al periodo di impiego (es. ambulanza che entra in servizio al 2° anno di vita nel mese di settembre, ammortamento riconosciuto per 4/12 della quota annua).

Attrezzatura sanitaria mezzi

Sono riconosciute le quote di ammortamento relative alle apparecchiature comprese nella dotazione per le ambulanze di soccorso dalla normativa regionale.

BENI STRUMENTALI INFERIORI A 516,00 EURO

Sono ammissibili i costi per beni strumentali inferiori ad 516,00 euro previa autorizzazione dell'Azienda convenzionante.

Tutti i costi saranno imputati utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale degli elementi positivi di reddito dell'esercizio di riferimento dell'Associazione (ricavi da convenzione, liberalità, donazioni, contributi, quote associative, poste finanziarie e straordinarie).

ALTRI COSTI

Oneri bancari

Tali costi saranno imputati utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati della singola convenzione ed il totale degli elementi positivi di reddito dell'esercizio di riferimento (ricavi da convenzione, liberalità, donazioni, contributi, quote associative, poste finanziarie e straordinarie).

CONVENZIONI IN FORMA ESTEMPORANEA

La forma estemporanea è quella tipologia di servizio che riconosce l'effettuazione di interventi di soccorso attivati nell'ambito di disponibilità non continuative manifestate dalle Associazioni.

Le ASR rimborsano in corso d'anno i costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio sulla base del tempo di impiego del mezzo di soccorso convenzionalmente definito in 2 minuti per ogni chilometro percorso, sia in ambito urbano che extraurbano, e 120 minuti per ogni intervento.

Le Associazioni devono presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento una relazione dell'attività e dei costi sostenuti per l'impegno orario complessivo annuale dedicato al servizio in convenzione. Tale relazione dovrà essere accompagnata dal Bilancio o dal Rendiconto Finanziario dell'esercizio di riferimento approvato dal competente organo associativo.

Le categorie di costo oggetto di rimborso sono di seguito indicate:

AUTOMEZZI

Carburante: rimborso determinato sulla base di un consumo medio chilometrico pari a 5 km/l ed un costo medio del carburante rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo Economico per il gasolio auto alla data del 31.12 dell'anno precedente a quello di convenzionamento.

Ammortamento, manutenzione ordinaria, assicurazione e pulizia e disinfezione mezzi: rimborso proporzionato al tempo di utilizzo del mezzo di soccorso rispetto al seguente valore annuo massimo riconoscibile per ciascuna voce di costo:

Ammortamento Euro 13.980 (euro 69.900 in 5 anni) valore orario euro 1,60

Manutenzione ordinaria Euro 5.000 valore orario euro 0,57

Assicurazione Euro 2.000 valore orario euro 0,23

Pulizia e disinfezione mezzi Euro 2.000 valore orario euro 0,23

VOLONTARI

Divise, pasti, assicurazione volontari e formazione: rimborso proporzionato al tempo di utilizzo del mezzo di soccorso rapportato al valore riconoscibile per la postazione di soccorso convenzionata nella forma continuativa nei suoi standard di riferimento.

Divise Euro 8.052 (22 dotazioni x 366 euro) valore orario euro 0,92

Pasti Euro 10.220 (4 pasti x 365 gg x 7 euro a pasto) valore orario euro 1,17

Assicurazione volontari Euro 240 (12 volontari x 20 euro pro capite) valore orario euro 0,03

Formazione Euro 1595 (24 volontari x 66,47 euro pro capite) valore orario euro 0,18

STRUTTURA

Costi per la gestione della struttura, amministrativi ed ammortamenti vari: rimborso proporzionato al tempo di utilizzo del mezzo di soccorso rapportato al seguente valore annuo massimo riconoscibile per ciascuna voce di costo, corrispondente al valore medio regionale:

Struttura Euro 20.000 valore orario euro 2,28

Amministrativi Euro 10.000 valore orario euro 1,14

Ammortamenti vari Euro 3.000 valore orario euro 0,34

ALTRI COSTI

Materiale sanitario: rimborso riconosciuto per ogni servizio effettuato per l'importo di seguito indicato corrispondente al valore medio regionale: Euro 12,00

Accordo regionale per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e i Comitati della Croce Rossa Italiana le Organizzazioni di Volontariato ai sensi della L.R. 29.10.92 n. 42 per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure.

Premesso che:

- ai fini dell'attività di trasporto sanitario interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure le ASR possono avvalersi del concorso degli Organismi di Volontariato in possesso dell'apposita autorizzazione sanitaria ai sensi della L.R. 29/10/1992, n° 42 ed iscritte da almeno sei mesi nelle apposite sezioni del Registro Regionale;
- nella Regione Piemonte il servizio di trasporto sanitario è regolato sino al 31 dicembre 2018 da appositi Accordi e disposizioni Regionali;
- la Regione Piemonte intende predisporre un documento di condivisione con gli Organismi di Volontariato che partecipano, per le rispettive competenze, in termini di responsabilità, rischi e risorse all'attività di trasporto sanitario interospedaliero programmato, trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure;
- l'affidamento dei servizi sopraelencati si configura come uno strumento di collaborazione attraverso il quale si realizzano interventi a beneficio della comunità generale o di utenti specifici nei percorsi di assistenza e di cura dei livelli essenziali di assistenza;
- le Associazioni aventi titolo al convenzionamento possono partecipare in forma di aggregazione qualora la partecipazione di tutti i componenti sia attiva. Le modalità di esecuzione del servizio dovranno essere dichiarate nel progetto e non potranno essere modificate nel corso della durata del rapporto convenzionale.

Quanto sopra premesso

TRA

la Regione Piemonte, rappresentata da

E

- A.N.P.A.S Comitato Regionale del Piemonte, rappresentata da
- Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale del Piemonte, rappresentata da

- Coordinamento Misericordie Piemonte, rappresentata da
- S.O.G.IT Croce di San Giovanni- Comitato Regionale del Piemonte ,rappresentata da
- Associazione A.R.E.SA Piemonte,rappresentata da

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO REGIONALE

Il presente Accordo disciplina i rapporti tra *i Comitati della Croce Rossa Italiana e le Organizzazioni di Volontariato (di seguito Associazioni)* e le Aziende Sanitarie Regionali competenti per le attività di trasporto sanitario interospedaliero programmato e di trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure disposte dalle Aziende Sanitarie Regionali ed effettuabili dalle Associazioni, a mezzo di autoambulanze, autovetture, autoveicoli per uso speciale, idroambulanza ed altri mezzi e risorse.

Le specifiche attività che formano oggetto del rapporto fra ciascuna delle Associazioni e le Aziende Sanitarie Regionali nonché le modalità con le quali tale collaborazione si instaura, sono definite da apposite convenzioni secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 13 L.R. 29.10.92, n. 42, dall'art. 9 della L.R. 29.08.94, n. 38, dall'art. 13 della L.R. 07.02.2006, n. 7 dall'articolo 56 del Codice del Terzo Settore del D.lgs. n. 117 del 03.07.2017.

ART. 2 - ACCESSO AL RAPPORTO CONVENZIONALE

Le Associazioni accedono alle convenzioni per l'attività di cui all'articolo 1 se:

- 1) iscritte da almeno sei mesi nelle apposite sezioni del Registro Regionale previsto dall'art. 3 della L.R. n. 38/94 e dall'art. 6 della L.R. n. 7/06 e, quando istituiti, iscrizione nei Registri previsti dal Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017; (Modulo n.1)
- 2) in possesso di autorizzazione regionale al trasporto infermi ai sensi della L.R. 42/92;
- 3) in possesso di requisiti di moralità ed onorabilità con particolare riferimento all'articolo 2382 del codice civile. Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato da coloro che esercitano cariche di Amministratore delle Associazioni;
- 4) non impiegano in attività di volontariato il personale avente rapporto di lavoro dipendente con l'Associazione stessa o le Associazioni appartenenti ad una aggregazione;
- 5) in regola con gli obblighi contributivi previdenziali in caso di presenza di personale dipendente
- 6) in possesso di atto pubblico di costituzione o di impegno alla costituzione nei termini indicati dalle ASR in caso di aggregazione in Associazione Temporanea di Scopo secondo i modelli aggregativi previsti dall'art. 3

7) in possesso del Codice Etico o altra documentazione nella quale vengano descritti i processi organizzativi e di trasparenza dell'Associazione.

I requisiti di accesso sono espressi con dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La documentazione atta a comprovare quanto autocertificato ai punti 1), 2), 4), 6) e 7) deve essere disponibile presso ciascuna sede legale per le verifiche.

ART. 3 – ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI SCOPO

Le Associazioni in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 possono aggregarsi in Associazioni Temporanee di Scopo. L'aggregazione di scopo è uno strumento operativo *temporaneo* che permette di ampliare la partecipazione attiva delle Associazioni interessate all'esecuzione dei trasporti sanitari per offrire alle ASR la più ampia possibilità di garanzia di continuità dei servizi in via di affidamento.

Le Associazioni che intendono porre in essere forme di collaborazione per l'esecuzione dei servizi previsti dall'art.1, possono contrarre accordi temporanei riconducibili nella sostanza a due modelli di aggregazione:

- A. Un accordo di collaborazione, redatto nella forma di atto pubblico, finalizzato alla realizzazione congiunta delle attività oggetto di affidamento in cui le Associate prevedono nell'accordo collettivo le modalità di collaborazione ai fini dell'esecuzione dei servizi, le rispettive responsabilità anche in solido, le risorse messe a disposizione da ciascun componente, gli aspetti amministrativi e contabili di ciascun partecipante nell'ambito dell'autonomia gestionale ed operativa della singola Associazione.
- B. Mandato collettivo speciale con rappresentanza, redatto nella forma di atto pubblico, da parte delle Associate con indicazione della Associazione Capofila che assume il relativo coordinamento, le connesse responsabilità delle attività oggetto di affidamento, i rapporti normo-economici con l'ASR che affida il servizio.

In entrambe le fattispecie, eventuali modificazioni nell'assetto aggregativo, che non comportino variazioni nella valutazione qualitativa del progetto e nell'oggetto dell'affidamento, previa verifica dell'ASR, non determinano il venir meno dell'affidamento delle attività alla diversa compagine associativa.

ART. 4 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE

Le Associazioni interessate al convenzionamento dovranno presentare un Progetto descrittivo di gestione del servizio per ciascun servizio per cui intendono manifestare l'interesse.

Tale valutazione di qualità viene effettuata sulla base dei sottoelencati criteri fino al raggiungimento del valore massimo di 70 punti.

Valutazione delle risorse di volontariato totali (10 punti)

Al numero dei volontari totali dell'Associazione alla data di presentazione del Progetto, verrà assegnato un punteggio massimo **di 10 punti**, sulla base della seguente formula di calcolo:

$$\text{Punteggio} = 10 \times \frac{\text{nr. volontari dell'Associazione valutata}}{\text{nr. volontari dell'Associazione con il maggior numero}}$$

In caso di aggregazioni tra Associazioni deve essere calcolato il numero dei volontari delle Associazioni aggregate sulla base della percentuale dichiarata nel progetto.

Nel caso in cui lo stesso volontario sia iscritto in Associazioni concorrenti non sarà conteggiato in nessuna delle stesse. Qualora lo stesso volontario sia iscritto in più Associazioni aggregate sarà conteggiato una sola volta.

Valutazione delle risorse di volontariato formate (10 punti)

Al numero dei volontari formati al trasporto o con formazione superiore dell'Associazione alla data di presentazione del Progetto, verrà assegnato un punteggio massimo **di 10 punti**, sulla base della seguente formula di calcolo:

$$\text{Punteggio} = 10 \times \frac{\text{nr. volontari dell'Associazione valutata}}{\text{nr. volontari dell'Associazione con il maggior numero}}$$

In caso di aggregazioni tra Associazioni deve essere calcolato il numero dei volontari formati delle Associazioni aggregate sulla base della percentuale dichiarata nel progetto.

Nel caso in cui lo stesso volontario sia iscritto in Associazioni concorrenti non sarà conteggiato in nessuna delle stesse. Qualora lo stesso volontario sia iscritto in più Associazioni aggregate sarà conteggiato una sola volta.

Valutazione delle risorse materiali, di evidente utilità, dell'Associazione (5 punti)

1 punto (sino ad un massimo di 5 punti) per ognuno dei seguenti spazi con le seguenti destinazioni d'uso:

- Autorimessa, risultante dalla documentazione per l'autorizzazione sanitaria
- Locali dedicati all'aggregazione per il proprio personale ad esclusione di quelli destinati ad ospitare il personale in servizio attivo
- Aule di formazione dedicate
- Ufficio dedicato alle attività amministrative con accessibilità regolamentata ai fini del rispetto della normativa sulla privacy
- Spazio dedicato allo stoccaggio del materiale di consumo

Valutazione delle risorse materiali: automezzi (10 punti)

1 punto per ogni automezzo o idroambulanza disponibile immatricolata in classe B, A e A1, nei cinque anni precedenti la data di presentazione del progetto, fino ad un massimo di 10 punti con le dotazioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti. In caso di aggregazioni tra Associazioni, il numero di automezzi e idroambulanze di ogni Associazione deve essere rapportato, sulla base della seguente formula di calcolo, alla

percentuale tra le ore dichiarate nel progetto rispetto al totale delle ore previste per la convenzione:

$$A^1 \cdot (H^1/H^t) + A^2 \cdot (H^2/H^t) + \dots$$

A^1 numero automezzi associazione 1

A^2 numero automezzi associazione 2

H^1 numero ore impiegate da associazione 1

H^2 numero ore impiegate da associazione 2

H^t numero ore totali per la convenzione

Valutazione delle risorse materiali: automezzi disponibili per la convenzione (5 punti)

1 punto per ogni automezzo o idroambulanza disponibile immatricolata in classe B, A e A1 fino ad un massimo di 5 punti (escluse quelle destinate ad altre convenzioni continuative di emergenza e urgenza) con le dotazioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti. In caso di aggregazioni tra Associazioni, il numero di automezzi o idroambulanze di ogni Associazione deve essere rapportato, sulla base della seguente formula di calcolo, alla percentuale tra le ore dichiarate nel progetto rispetto al totale delle ore previste per la convenzione:

$$A^1 \cdot (H^1/H^t) + A^2 \cdot (H^2/H^t) + \dots$$

A^1 numero automezzi associazione 1

A^2 numero automezzi associazione 2

H^1 numero ore impiegate da associazione 1

H^2 numero ore impiegate da associazione 2

H^t numero ore totali per la convenzione

Valutazione dell'esperienza maturata: servizi totali (10 punti)

Un massimo di 10 punti vengono attribuiti in base al numero dei servizi totali effettuati negli ultimi 10 anni solari precedenti quello in cui si svolge la selezione. In caso di aggregazioni tra Associazioni deve essere calcolato il numero medio di servizi totali delle Associazioni aggregate, rapportando il totale dei servizi delle Associazioni aggregate rispetto al numero totale delle Associazioni aggregate (TOTALE SERVIZI IN CONVENZIONE / NUMERO TOTALE DELLE ASSOCIAZIONI)

il calcolo viene effettuato utilizzando la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 10 \times \frac{\text{nr. Servizi totali dell'Associazione}}{\text{nr. Servizi dell'Associazione con il maggior numero di servizi totali}}$$

Valutazione dell'esperienza maturata: servizi in convenzione (10 punti)

Un massimo di 10 punti vengono attribuiti in base al numero dei servizi svolti per convenzioni di trasporti interospedalieri negli ultimi 10 anni solari precedenti quello in cui si svolge la selezione. In caso di aggregazioni tra Associazioni deve essere calcolato il numero medio di servizi in convenzione delle Associazioni aggregate, rapportando il totale

dei servizi in convenzione delle Associazioni aggregate rispetto al numero totale delle Associazioni aggregate (TOTALE SERVIZI IN CONVENZIONE / NUMERO TOTALE DELLE ASSOCIAZIONI)

il calcolo viene effettuato utilizzando la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 10 \times \frac{\text{nr. servizi interospedalieri totali dell'Associazione}}{\text{nr. servizi interospedalieri dell'Associazione con il maggior numero di servizi}}$$

Valutazione dell'esperienza maturata: anni di fondazione (10 punti)

Un massimo di 10 punti vengono attribuiti in base all'anno di fondazione, sulla base della seguente formula (in caso di aggregazioni tra Associazioni deve essere calcolata l'anzianità media delle Associazioni aggregate, rapportando il totale degli anni di fondazione delle Associazioni aggregate rispetto al numero totale delle Associazioni aggregate):

$$\text{Punteggio} = 10 \times \frac{\text{anni dalla fondazione dell'Associazione}}{\text{anni dell'Associazione con il maggior numero di anni}}$$

Tutti i requisiti previsti dai punti di cui sopra devono essere attestati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e sono verificati dagli uffici competenti delle ASR convenzionanti.

PUNTEGGIO MASSIMO DELLE VALUTAZIONI SOPRA DESCRITTE 70 PUNTI

Si procederà alla valutazione del preventivo rispetto agli standard di riferimento, come da tabella sotto riportata, nei seguenti casi:

1. progetti che raggiungono un punteggio complessivo della valutazione tecnica con scostamento inferiore di 5 punti rispetto al punteggio maggiore;
2. progetto che raggiunga un punteggio complessivo della valutazione tecnica superiore di 5 punti rispetto agli altri Progetti
3. unico progetto presentato

Standard di riferimento

Determinante di costo	Standard di riferimento
Leasing	Nel limite del valore che viene riconosciuto per l'acquisto del mezzo (Euro 69.900 oltre IVA). Il riconoscimento del costo dei canoni è indipendente dalla durata del contratto stipulato ed è rapportato su 5 anni
Utilizzo di mezzi sostitutivi in caso di fermo tecnico mezzo titolare	Nel limite del tetto di spesa riconoscibile
Manutenzione straordinaria	Non previsto
Utenze	acqua, gas/riscaldamento, energia elettrica, telefonia

Numero di ore del personale dipendente a rimborso	Numero di ore prestate dai volontari soccorritori = > al 50% del fabbisogno orario della postazione di soccorso derivante dall'operatività
Costo orario della retribuzione per singolo dipendente come da inquadramento contrattuale (categoria C) oltre oneri a carico datore di lavoro (oneri previdenziali – IRAP - INAIL)	CCNL ANPAS - Specifica delle voci retributive annue – Tredicesima mensilità – Oneri carico datore di lavoro – quota TFR – Costo sorveglianza sanitaria
Numero di dipendenti con mansioni amministrative e di coordinamento	Numero di servizi complessivi dell'Associazione o dell'aggregazione
Rimborso di spese per avvicendamento volontari	Deliberazione dell'organo direttivo dell'Associazione sulle modalità di rimborso e modalità di tracciabilità degli stessi.
Pasti	Quota percentuale del numero di ore prestate dai volontari soccorritori rispetto al fabbisogno orario della postazione di soccorso e tetto di spesa riconoscibile dall'accordo. (es. in caso di operatività postazione h24/24 e solo volontari n pasti annuo riconoscibili= 1.460)
Divise	Nel limite massimo di spesa previsto dall'accordo
Spese postali	Nel limite di spesa previsto dall'accordo
Cancelleria	Nel limite massimo di spesa previsto dall'accordo
Quote di ammortamento	Nel limite dell'aliquota prevista dall'accordo
Quota annuale di ammortamento mezzo titolare al netto di eventuali contributi finalizzati all'acquisto II III e IV anno	Euro 17.475,00 (se inferiore ad h 24 la quota annuale deve essere riproporzionata in misura corrispondente alla diversa operatività)
Quota annuale di ammortamento mezzo titolare al netto di eventuali contributi finalizzati ed I.V.A I e V anno	Euro 8.737,50 (se inferiore ad h 24 la quota annuale deve essere riproporzionata in misura corrispondente alla diversa operatività)

I preventivi riferiti ai progetti di cui sopra caso 2 e 3, qualora non siano congrui rispetto agli standard verranno ricondotti dall'Azienda, prima dell'assegnazione, nei limiti previsti dagli standard di riferimento.

Nel caso 1 qualora i preventivi non siano congrui rispetto agli standard verranno ricondotti dall'Azienda, prima della valutazione comparativa, nei limiti previsti dagli standard di riferimento.

Nella comparazione il punteggio, fino a un massimo di 30 punti, verrà attribuito secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio Assegnato} = 30 \times \frac{\text{preventivo minimo presentato}}{\text{preventivo in valutazione}}$$

L'Azienda procederà all'assegnazione della convenzione all'Associazione che otterrà il punteggio più alto derivante dalla somma delle due valutazioni.

ART. 5 - POSTAZIONI, DISPONIBILITA' E TIPOLOGIA DEI MEZZI

Nella convenzione per le attività oggetto del presente accordo possono essere previsti i seguenti sistemi di operatività:

- 1) individuazione della postazione presso cui sosterranno i mezzi convenzionati con i relativi equipaggi, con indicazione dell'orario di operatività e la tipologia del mezzo;
- 2) individuazione di una flotta a disposizione per l'esecuzione dei servizi richiesti con indicazione dell'orario di operatività e la tipologia di ogni singolo mezzo.

La postazione deve rispondere ai requisiti previsti dalle normative vigenti.

Le caratteristiche e le dotazioni di bordo dei mezzi di trasporto dovranno corrispondere agli standard stabiliti dalla programmazione sanitaria regionale e dalle normative nazionali.

I mezzi utilizzati per le postazioni convenzionate devono essere sostituiti in caso di perdita dei requisiti igienico-sanitari per il rilascio dell'idoneità sanitaria.

Nelle convenzioni per le attività di cui all'art. 1 il mezzo può essere utilizzato dalle Aziende Sanitarie Regionali, anche tramite le Centrali Operative 118, secondo protocolli operativi concordati e condivisi tra le parti.

Le Aziende Sanitarie Regionali competenti e le Associazioni con esse convenzionate si impegnano reciprocamente a comunicare sempre per iscritto, con almeno tre mesi di preavviso, eventuali modificazioni comunque influenti sulle prestazioni convenzionate, onde consentire una corretta reciproca programmazione relativa agli investimenti ed al personale.

ART. 6 - SISTEMA DI CHIAMATA

Sarà cura delle Aziende Sanitarie Regionali competenti e delle Associazioni convenzionate definire la tipologia dei collegamenti telefonici con le postazioni per l'esecuzione del servizio.

ART. 7 - CARATTERISTICHE DEL PERSONALE

L'Associazione per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo deve assicurare l'utilizzo di personale nella misura e con le caratteristiche previste dalla normativa regionale o, in assenza, dalle specifiche della convenzione.

L'Associazione potrà inserire ulteriori unità di personale in possesso delle caratteristiche previste dalla normativa regionale previa comunicazione all'Azienda convenzionante.

Potrà essere presente sui mezzi eventuale personale in fase di formazione, purché non impiegato in attività operativa e opportunamente identificabile.

Il personale operante sui mezzi si dovrà attenere ai protocolli operativi emessi dall'Azienda Sanitaria Regionale convenzionante.

Le Associazioni convenzionate ai sensi del presente accordo possono essere chiamate a collaborare nell'elaborazione di protocolli operativi di cui sopra.

Il personale dipendente deve essere inquadrato nelle corrispondenti categoria previste dal CCNL Anpas/Misericordia o contratti simili e non in categoria inferiore.

Qualora le Associazioni convenzionate dovessero avere la necessità di assumere personale aggiuntivo, per i fini del presente accordo, sono tenute a verificare la presenza di eventuali esuberanti tra gli operatori già alle dipendenze di altre Associazioni convenzionate o precedentemente convenzionate, derivanti da riduzione dell'attività di cui al presente accordo, e, in caso positivo, procedere prioritariamente all'assunzione degli stessi.

ART. 8 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

L'Associazione convenzionata è responsabile di tutto il proprio personale utilizzato per l'attività oggetto della convenzione, secondo la propria organizzazione.

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente l'Associazione convenzionata è obbligata a stipulare le seguenti polizze assicurative:

- copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività convenzionata;
- copertura delle malattie, rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del proprio personale.

L'Azienda Sanitaria Regionale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio.

L'Associazione convenzionata è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, trasportati e non, in conseguenza dell'attività professionale del personale medico e/o infermieristico.

ART. 9 - REGISTRAZIONE E DOCUMENTAZIONE DEI SERVIZI PRESTATI

L'Associazione dovrà garantire che il proprio personale provveda alla compilazione delle schede servizio nel rispetto dei contenuti e delle tempistiche indicate dall'Azienda convenzionante, per permettere all'Azienda di ottemperare all'eventuale obbligo informativo nei confronti della Regione Piemonte.

Le Aziende Sanitarie e le Associazioni si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente i flussi informativi relativi all'attività che verranno concordati, al fine di semplificare gli adempimenti di carattere gestionale e amministrativo.

ART. 10 - RIMBORSO COSTI

Per quanto riguarda le modalità di rimborso dei costi alle Associazioni convenzionate si dovrà fare riferimento al rapporto economico basato sul rimborso dei costi sostenuti per la disponibilità oraria stabilita nella convenzione.

I criteri per il riconoscimento dei costi sono individuati nell'Allegato B1 al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante.

ART. 11 - CONTRASSEGNI

E' vietata l'esposizione del marchio "118" sui mezzi e sugli indumenti del personale volontario o dipendente nel corso delle attività oggetto del presente accordo e al di fuori di servizi di soccorso svolti per il sistema "118".

ART. 12 - DURATA

Il presente accordo decorre dal 01.01.2019 ed ha validità quadriennale e dovrà essere adeguato nei termini indicati dai decreti attuativi previsti dal D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017.

ART. 13 - COMMISSIONE TECNICA REGIONALE

L'Assessorato Regionale alla Sanità provvederà ad istituire apposita Commissione Tecnica al fine di:

- 1) procedere alla stesura della proposta di adeguamento dell'accordo nei termini indicati dai decreti attuativi previsti dal D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017 o da eventuali modifiche normative intervenute nel periodo di validità del presente accordo;
- 2) esprimere, su richiesta dell'Assessorato Regionale alla Sanità, parere in merito ad eventuali controversie non risolte tra le Aziende Sanitarie e le OdV in merito all'interpretazione del presente accordo;
- 3) verificare l'effettiva applicazione del presente accordo su richiesta dell'Assessorato Regionale alla Sanità.

Detta Commissione è costituita da:

- componenti rappresentanti le reti associative nazionali, di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017, in numero proporzionalmente rappresentativo alle Associazioni presenti sul territorio regionale fino ad un massimo di due per OdV;
- componenti rappresentanti delle Aziende Sanitarie Regionali nominati dal competente Settore dell'Assessorato Sanità della Regione Piemonte in numero uguale ai componenti di cui al precedente punto;

- 1 funzionario nominato dal Settore Regionale competente

Le funzioni di segreteria sono garantite dal Settore Regionale competente.

ART. 14 TERMINI PER LE CONVENZIONI

Entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello di scadenza delle convenzioni le Aziende Sanitarie Regionali devono pubblicare sul proprio sito aziendale gli avvisi per l'individuazione delle Associazioni a cui affidare il servizio di trasporto sanitario di emergenza e trasporto sanitario urgente.

L'avviso deve contenere l'ubicazione delle postazioni operative di soccorso per Comune, ambito territoriale o Distretto/i, con indicazione della tipologia ed orario di operatività.

Nell'avviso verranno indicati i requisiti di ammissione ed i criteri di selezione previsti nel presente Accordo, richiedendo la presentazione del progetto e del preventivo di costo, certificato da un Revisore Legale iscritto al Registro istituito presso il MEF, per un periodo non superiore a due anni. Sarà cura delle Aziende Sanitarie Regionali convenzionanti specificare nell'avviso l'eventuale disponibilità di propri locali.

Il preventivo di costo deve essere redatto con criteri di coerenza e congruità nei limiti delle voci e dei relativi tetti massimi di costo definiti nel presente Accordo e dovrà essere presentato entro 30 gg dalla data di pubblicazione degli avvisi.

Il preventivo di costo approvato vincola le parti per quello che riguarda l'erogazione dei rimborsi nel corso dell'anno. Eventuali variazioni di costo che dovessero verificarsi in corso d'anno conseguenti all'operatività richiesta dall'Azienda Sanitaria Regionale convenzionante, verranno evidenziati nei documenti contabili dell'Associazione in ambito di consuntivo.

Le Aziende Sanitarie Regionali convenzionanti devono concludere il procedimento per l'affidamento delle convenzioni entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'inizio dell'attività convenzionata.

Le Associazioni provvedono di norma a fatturare con cadenza mensile, senza addebiti degli eventuali bolli apposti e spese per bonifico, in rate posticipate a titolo di rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio.

Le Aziende Sanitarie Regionali convenzionanti devono garantire il pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (D.leg.vo 192/2012).

Entro il 30 giugno di ogni anno le Associazioni devono trasmettere alle Aziende Sanitarie convenzionanti dettagliata rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio secondo l'articolazione descritta nell'allegato 1/A, comprensiva delle schede analitiche di rilevazione e riparto dei costi ed accompagnata dal bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento adottato dall'Associazione. La rendicontazione dovrà obbligatoriamente essere corredata dalle relative tabelle di calcolo, dalla certificazione del Revisore Legale iscritto nei Registri istituito presso il MEF ed accompagnata dalla relazione del consulente.

L'Azienda Sanitaria Regionale convenzionante deve provvedere alla approvazione dei consuntivi entro il 15 settembre.

La mancata trasmissione della rendicontazione o l'inadempimento degli obblighi contrattuali è causa ostativa alla presentazione per l'affidamento di nuova convenzione.

ART. 15 PERCORSO DI QUALITÀ

Nell'ottica di perseguire sul territorio regionale l'applicazione omogenea del presente Accordo Quadro, alle Organizzazioni regionali rappresentative delle reti associative nazionali sono riconosciute le attività finalizzate alla corretta e puntuale applicazione delle regole e dei criteri contenuti nel presente Accordo sia in ambito gestionale relativo agli adempimenti operativi che in ambito amministrativo.

In particolare, le Organizzazioni regionali rappresentative delle reti associative nazionali:

- forniscono criteri omogenei, prudenziali e coerenti per la compilazione delle voci di costo elencate nei preventivi e nelle successive rendicontazioni per le convenzioni continuative secondo i modelli di cui al presente Accordo, al fine di evitare non corrette ripartizioni tra i diversi servizi erogati dalle singole Associazioni;
- verificano i contenuti dei testi di convenzione proposti dalle Aziende prima della sottoscrizione da parte delle proprie Associate;
- erogano appositi corsi di formazione o aggiornamento per il personale amministrativo delle Associate e dei Revisori;
- forniscono supporto alle Associate per la corretta rilevazione analitica dei dati contabili di ciascuna Associata, anche mediante l'uso di applicativi informatici, dei servizi oggetto del presente accordo;
- prevedono le forme di verifica delle prestazioni e controllo della loro qualità fornendo alle singole Associate procedure operative atte a garantire il livello qualitativo del servizio;
- verificano la corretta compilazione delle schede intervento nel rispetto dei contenuti e delle tempistiche, approvati dalla Regione Piemonte, per permettere all'Azienda di ottemperare all'obbligo informativo nei confronti della Regione Piemonte relativamente ai flussi previsti dal Ministero della Salute;
- verificano la corretta tenuta dei libri obbligatori per le Associate e l'iter di approvazione dei documenti che li compongono;
- verificano l'assenza di eventuali incompatibilità o di conflitto d'interesse nella titolarità delle cariche anche elettive all'interno delle Associate. In particolare, l'assunzione di cariche, anche a titolo gratuito, da parte di personale sanitario dipendente o convenzionato del SSR;
- organizzano attività di promozione e valorizzazione del Volontariato finalizzate al reclutamento e qualificazione dei volontari.

Le attività di cui sopra sono oggetto di apposito atto stipulato tra l'Azienda di riferimento individuata dalla Regione e le Organizzazioni regionali rappresentative delle reti associative nazionali per le convenzioni inerenti i servizi previsti dal presente Accordo.

Le Organizzazioni regionali rappresentative delle reti associative nazionali si impegnano a presentare, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte delle Aziende Sanitarie Regionali del termine delle procedure di affidamento, unitamente al preventivo, un progetto di attività per le proprie Associate, da approvare da parte dell'Azienda convenzionante.

Nel progetto di cui sopra dovranno essere precisate le procedure e le professionalità impiegate per lo svolgimento delle attività e le tipologie di costo derivanti.

L'Azienda convenzionante si impegna a corrispondere alle Organizzazioni regionali rappresentative delle reti associative nazionali i costi effettivamente sostenuti per le voci inserite nel progetto e concordate a preventivo.

Entro il 30 giugno di ogni anno le Organizzazioni regionali rappresentative delle reti associative nazionali devono trasmettere alle Aziende Sanitarie convenzionanti dettagliata rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio.

L'Azienda Sanitaria Regionale convenzionante deve provvedere alla approvazione dei consuntivi entro il 15 settembre

ART. 16 NORME FINALI E TRANSITORIE

Qualora le aziende abbiano in essere convenzioni pluriennali stipulate in data precedente a quella di approvazione del presente accordo, le stesse dovranno comunque provvedere, a decorrere dal 01.01.2019, all'adeguamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente Accordo.

I costi a valenza pluriennale originati e riconosciuti fino al 31.12.2018 che producono ancora effetti economici negli esercizi successivi saranno rimborsati fino al loro esaurimento, secondo quanto stabilito dagli accordi al tempo vigenti

ART. 17 - SPESE FISCALI

Le spese di bollo e quelle eventuali di registrazione del presente accordo sono a carico della Regione Piemonte

CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI

Il carattere non oneroso del servizio svolto dalle Associazioni è garantito dal principio del riconoscimento e del rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio oggetto delle convenzioni disciplinate dal presente accordo.

Fermi restando i principi in materia di composizione dei bilanci annuali, gli obblighi di legge in materia di tenuta delle scritture contabili, libri sociali e gli altri obblighi previsti dalle norme nazionali e regionali, a cui le Associazioni di volontariato sono tenute, il presente Accordo individua i criteri da utilizzarsi per riconoscere i costi effettivamente sostenuti e documentati per le attività oggetto delle convenzioni disciplinate dallo stesso onde evitare una sovra compensazione nei meccanismi di rimborso.

La rendicontazione dei costi è finalizzata alla corretta rappresentazione ed imputazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività affidate.

CRITERI GENERALI

Periodo di rendicontazione: la rendicontazione è riferita all'arco temporale di validità della convenzione stipulata.

Eleggibilità del costo: attiene alla competenza economica del costo relativo al periodo di rendicontazione.

Effettività del costo: attiene al definitivo ed irrevocabile pagamento ovvero all'accertamento dell'impegno di pagamento del costo eleggibile.

Ammissibilità del costo: attiene alla coerenza tipologica dei costi presentati al rimborso secondo i seguenti requisiti:

- a) Il costo non deve essere direttamente finanziato o rimborsato a qualsiasi titolo da amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 c. 2 del D.Lgs 165/2001;
- b) Il costo deve essere coerente e congruo con il servizio da svolgere;
- c) Il costo deve rispettare il principio di sana gestione finanziaria, razionale allocazione delle risorse ed economicità della gestione;
- d) Il costo deve rientrare in una delle categorie previste dal presente Accordo;
- e) Il costo deve essere iscritto nella contabilità generale dell'Associazione e deve essere chiaramente identificabile e distinguibile dagli altri costi;
- f) Il costo deve essere analiticamente rilevato, laddove possibile, ed imputato alle diverse attività dell'Associazione in coerenza ai criteri specifici descritti nel presente documento;

- g) Il costo deve essere supportato dalle relative pezze giustificative di appoggio, documenti contabili, rientranti nel periodo di rendicontazione;
- h) Il costo deve essere sostenuto nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità;
- i) L'I.V.A. può costituire un costo ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuto e non recuperato secondo il regime I.V.A. applicabile alla singola Associazione che sottoscrive la convenzione. La stessa, in sede di rendicontazione, dovrà dichiarare il proprio regime I.V.A. applicabile.

Non sono ammissibili i costi relativi a:

- a) Multe, ammende, penali e spese legali;
- b) Automobili o altri veicoli non utilizzati per il servizio oggetto della convenzione.

Il riconoscimento dei costi derivanti dall'esito di controversie legali, originate nel periodo di validità del presente Accordo, dovrà essere oggetto di apposita valutazione con l'Azienda convenzionante.

DESCRIZIONE COSTI E STANDARD RELATIVI

Mezzi

- a) Leasing
- b) Assicurazione
- c) Manutenzione ordinaria
- d) Manutenzione straordinaria
- e) Pulizia e disinfezione
- f) Carburante
- g) Interessi passivi da finanziamento
- h) Pratiche auto

L'Associazione deve fornire per la postazione convenzionata idoneo mezzo con le caratteristiche previste dalla normativa nazionale, regionale e secondo quanto indicato nel presente Accordo.

Nel caso di adozione del sistema previsto dall'art. 5 punto 1) l'Associazione individua il mezzo principale e ne comunica la targa nel preventivo. Per tale mezzo è previsto il rimborso del 100% dei costi sostenuti di cui alle lettere a), b), c), d), g), h), qualora la

percentuale ottenuta rapportando i Km effettivamente percorsi per la postazione convenzionata di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno sia pari a 100, comprese le percorrenze per motivi logistici.

Per i costi sostenuti per le sostituzioni è previsto il rimborso calcolato in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione convenzionata ed i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, per le voci di cui alle lettere a), b), c), d), g), h) in ogni caso nel limite di 5.000,00 euro complessivi.

Nel caso in cui l'Associazione non individui il mezzo principale nel preventivo oppure la percentuale chilometrica di quello individuato come principale, a consuntivo, sia inferiore al 100% i costi di cui alle lettere a), b), c), d), g), h) di tutti i mezzi impiegati per il servizio verranno calcolati in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione convenzionata ed i Km totali percorsi per la postazione convenzionata di riferimento.

In entrambi i casi sopra descritti, l'imputazione per le voci di cui alle lettere e) ed f) è previsto il rimborso dei costi sostenuti calcolato in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione convenzionata di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno.

Nel caso di adozione del sistema previsto dall'art. 5 punto 2) è previsto il rimborso dei costi sostenuti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) rapportando i Km effettivamente percorsi per i servizi convenzionati di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, per tutti i mezzi impiegati.

Al fine di una corretta imputazione l'Associazione dovrà provvedere ad una rilevazione analitica per ogni mezzo dei singoli costi sostenuti, dei Km percorsi e dei servizi effettuati per ciascuna postazione convenzionata.

Leasing

L'Associazione può optare per la stipula di contratti di Leasing dando evidenza documentale della convenienza economica rispetto ad altre forme di finanziamento.

L'Associazione si impegna a valutare con l'Azienda l'esercizio del diritto di riscatto del mezzo.

Assicurazione

Sono riconosciuti i costi (comprese le franchigie) per le polizze di assicurazione che possono essere stipulate nelle seguenti formulazioni:

- a) RCA + Kasko con franchigia;
- b) RCA + Collisione con franchigia;
- c) RCA;

Le formulazioni di cui sopra possono includere garanzie aggiuntive con franchigia (ove prevista), quali ad esempio: copertura Ricorso Terzi, furto, incendio, eventi atmosferici, atti vandalici, cristalli, assistenza stradale, tutela legale, infortuni del conducente, rinuncia alla rivalsa.

c) Manutenzione ordinaria

Sono riconosciuti i costi relativi ai tagliandi previsti dal fabbricante, le sostituzioni di pneumatici, i cambi olio, oltre ai costi di manutenzione per le parti soggette a normale usura e deperimento non coperte da garanzia del fabbricante.

d) Manutenzione straordinaria

Qualora le polizze assicurative non prevedano la copertura di rischi come evidenziati nel paragrafo assicurazione, sono ammissibili i costi di manutenzione straordinaria, previa autorizzazione dell'Azienda convenzionante sempre esclusi i casi di colpa grave, o nei limiti di quanto accertato dalle autorità competenti.

Detta autorizzazione dovrà pervenire entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento da parte dell'Azienda della documentazione completa; in assenza di risposta la richiesta verrà considerata autorizzata.

Pulizia e disinfezione

Sono ammissibili i costi per materiale di pulizia e disinfezione mezzi in alternativa ai costi per il servizio di pulizia e disinfezione mezzi.

Carburante

L'Associazione deve provvedere alla richiesta di rimborso UTF e devono imputare i costi di carburante al netto dei rimborsi UTF incassati, l'azienda convenzionante ha titolo a decurtare dal rimborso un corrispettivo sulla media annuale del rimborso UTF.

g) Interessi passivi per finanziamento

Possono essere imputati solo per la parte inerente l'esercizio di riferimento, come da piano di ammortamento allegato al finanziamento.

h) Pratiche auto

Viene rimborsato il costo di una revisione annuale.

ATTREZZATURA E PRESIDII SANITARI IN DOTAZIONE AL MEZZO DI SOCCORSO

I costi saranno ripartiti utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale degli elementi positivi di reddito dell'esercizio di riferimento dell'Associazione (entrate da convenzione, liberalità, contributi, donazioni, quote associative, poste finanziarie e straordinarie).

Sono riconosciuti i costi relativi alla manutenzione periodica prevista dal fabbricante per le attrezzature e i presidi in dotazione per le ambulanze di soccorso dalla normativa regionale vigente.

Sono ammissibili i costi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e dei presidi di cui sopra, previa autorizzazione dell'Azienda convenzionante, sempre esclusi i casi di colpa grave.

L'Associazione può optare per la stipula di contratti di Leasing per le attrezzature e i presidi sanitari in dotazione al mezzo dando evidenza documentale della convenienza economica rispetto ad altre forme di finanziamento.

L'Associazione si impegna a valutare con l'Azienda l'esercizio del diritto di riscatto del bene.

RADIOCOLLEGAMENTI E TELECOMUNICAZIONI

Manutenzione apparati radio

Canone locazione e manutenzione ponti radio

I costi sopradescritti saranno da imputare con la stessa percentuale utilizzata per i costi dei singoli automezzi a cui fanno riferimento.

I costi comuni di canone saranno ripartiti in unità di eguale importo, tanti quanti sono gli apparati radio utilizzati per ciascuna convenzione e quindi imputati in rapporto percentuale dei chilometri percorsi.

COSTI GESTIONE STRUTTURA

Sono riconoscibili i costi sostenuti per contratti di locazione, pulizia e disinfezione sede, spese condominiali, utenze (gas, riscaldamento, telefono, energia elettrica, acqua), manutenzione ordinaria, assicurazione sede, imposte e tasse inerenti la sede.

Tali costi saranno rimborsati mediante ripartizione sulla base del rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale degli elementi positivi di reddito dell'esercizio di riferimento dell'Associazione (entrate da convenzione, liberalità, contributi, donazioni, quote associative, poste finanziarie e straordinarie) nei limiti massimi autorizzati in sede di preventivo o con autorizzazione successiva a fronte di motivate esigenze.

COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Personale dipendente con mansioni di soccorritore

Nel caso di adozione del sistema previsto dall'art. 5 punto 1) sono rendicontabili i costi sostenuti per personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato, con contratti a progetto e con contratto di somministrazione lavoro con mansioni di soccorritore corrispondente ad un monte ore pari al numero di ore indicate nel

progetto di attività.

In caso di rideterminazione in riduzione dell'operatività oraria di postazioni esistenti, potrà essere adottato un criterio diverso da quello proporzionale sopra indicato previo accordo tra le parti.

Metodo di calcolo del costo orario rendicontabile:

(RETRIBUZIONE +ONERI) totali

H lavorate totali

Retribuzione = Retribuzione contrattuale lorda annua secondo inquadramento contrattuale, quote aggiuntive di retribuzione individuali lorde annue, tredicesima mensilità, quota annua di trattamento di fine rapporto, voci stipendiali di retribuzione variabile lorda connesse al lavoro notturno, festivo e straordinario, assegno per nucleo familiare o quota di aggiunta di famiglia equivalenti.

La retribuzione per attività lavorativa resa oltre l'orario contrattuale, supplementare o straordinario, può essere riconosciuta solo se effettivamente corrisposta e se svolta in occasione di prolungamento del servizio documentato dal numero dell'intervento o di anticipo per esigenze straordinarie di servizio.

ONERI = Oneri previdenziali e fiscali a carico del datore di lavoro (INPS, INAIL, IRAP)

H lavorate totali = debito orario contrattuale annuo al netto delle ore di assenza retribuite. In caso di part time il debito orario contrattuale viene riproporzionato rispetto alla percentuale di attività). Il numero delle ore individuali lavorabili a preventivo è pari a 1.676 corrispondente al debito contrattuale annuo al netto delle ore di ferie, festività soppresse e festività infrasettimanali.

Le ore lavorate totali rendicontabili possono superare il limite di 1.676 ore corrispondente al debito contrattuale annuo al netto delle ore di ferie, festività soppresse e festività infrasettimanali, esclusivamente per le ore lavorate e retribuite in occasione di prolungamento del servizio, documentato dal numero dell'intervento, o di anticipo per esigenze straordinarie di servizio

La somma delle ore lavorate da ogni singolo dipendente non potrà superare il limite massimo di 8.760 ore per il servizio dedicato ai sensi dell'Art 5 punto 1) con equipaggio composto da due unità da garantire in forma continuativa h24 per l'intera annualità. In caso di diversa articolazione dell'orario di operatività il limite verrà rideterminato in modo proporzionale.

Nel caso di adozione del sistema previsto dall'art. 5 punto 2) il numero di unità di personale dipendente deve essere concordato tra le parti sulla base del numero e della durata dei servizi richiesti nonché del numero e tipologia di mezzi impiegati.

Unitamente ai singoli rendiconti sarà cura del soggetto convenzionato presentare schede analitiche per singolo dipendente delle ore prestate per ciascun servizio.

Personale amministrativo

All'Associazione potrà essere riconosciuto il costo di personale amministrativo in relazione ai servizi complessivamente svolti dall'Associazione secondo lo schema indicato:

- n. 1 da 1.000 a 16.000;
- n. 2 da 16.001 a 27.000;
- n. 3 da 27.001 a 38.000;
- n. 4 da 38.001 a 49.000;
- n. 5 da 49.001 a 60.000
- n. 6 oltre 60.000

Un coordinatore amministrativo quando il numero di servizi complessivi superi numero 50.000.

L'Associazione è tenuta a presentare un prospetto dal quale l'Azienda possa rilevare in modo analitico il numero dei servizi.

Inoltre potrà essere riconosciuto il costo di personale con mansioni di coordinatore tecnico in relazione ai servizi complessivamente svolti dall'Associazione o al numero di personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato, con contratti a progetto e con contratto di somministrazione lavoro con mansioni di soccorritore secondo lo schema indicato:

- n. 1 da 30 a 60 unità di personale o da 10.000 a 60.000 servizi annui;
- n. 2 oltre 60 unità di personale o oltre 60.000 servizi annui.

Nel computo del personale dipendente è inoltre riconoscibile la figura di n. 1 addetto alla logistica qualora l'Associazione svolga più di 60.000 servizi.

I costi per il personale amministrativo, il coordinatore amministrativo, il coordinatore tecnico e l'addetto alla logistica saranno ripartiti in rapporto ai servizi effettivamente svolti per la convenzione di riferimento e i servizi totali.

I costi sostenuti dall'Associazione per la remunerazione del consulente del lavoro saranno suddivisi in parte uguale per ciascun dipendente ed imputati come previsto per la retribuzione del personale stesso.

Relativamente al costo per il pasto del personale dipendente è riconoscibile 1 pasto al giorno purché il turno di lavoro sia superiore alle 6 ore e nel limite massimo di 7,00 euro per pasto.

Unitamente al preventivo ed al consuntivo sarà sempre cura dell'Associazione trasmettere l'elenco nominativo del personale dipendente in servizio per la convenzione di riferimento

con la descrizione del livello di inquadramento contrattuale e della mansione svolta

Personale Volontario

Pasti volontari

Qualora l'Azienda convenzionante non provveda direttamente, per ogni postazione convenzionata H/24 saranno riconoscibili i seguenti rimborsi documentati per i pasti dei volontari, nel limite massimo di 7,00 euro per pasto:

- Postazione con ambulanza: 4 pasti al giorno
- Postazione con autovettura: 2 pasti al giorno

Detto rimborso sarà proporzionalmente ridotto qualora l'Associazione faccia ricorso a personale dipendente con mansioni di soccorritore, rapportando l'utilizzo orario del dipendente al numero massimo dei pasti riconoscibili (n. 1460 pasti anno).

Per le postazioni con operatività inferiore alle 24 ore, il numero di pasti deve essere rideterminato in rapporto all'operatività della postazione.

Rimborsi spese viaggio

Saranno unicamente rimborsati i costi dei volontari inerenti eventuali percorrenze chilometriche effettuate con automezzo proprio da/per l'abitazione per/da il luogo di presa servizio dietro autorizzazione scritta dell'Organo Direttivo dell'Associazione, previa segnalazione all'Azienda convenzionante, e nella misura di 1/5 del costo della benzina per ogni Km percorso da sommarsi agli eventuali pedaggi autostradali. Sarà cura dell'Associazione convenzionata predisporre idonea documentazione analitica e nominativa di detti rimborsi.

I costi saranno imputati direttamente a ciascuna postazione convenzionata in relazione all'effettivo turno svolto presso la postazione stessa.

Formazione

I costi relativi ai corsi trasporto infermi verranno riconosciuti per volontario che abbia effettuato l'esame di certificazione regionale in rapporto tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale degli elementi positivi di reddito dell'esercizio di riferimento dell'Associazione (ricavi da convenzione, liberalità, donazioni, contributi, quote associative, poste finanziarie e straordinarie).

In relazione ai corsi di abilitazione DAE sono riconosciuti per ogni unità di personale formata i seguenti costi:

- formazione di base un importo massimo di Euro 5,00;
- retraining un importo massimo di Euro 2,50.

Gli importi relativi sono comunque soggetti a rendicontazione e si riferiscono all'utilizzo del materiale, dei presidi didattici e delle docenze.

I costi saranno imputati direttamente a ciascuna postazione convenzionata.

Assicurazione

Saranno riconosciuti gli oneri relativi alle assicurazioni obbligatorie e a quelle eventualmente stipulate a tutela del volontario. Tali costi saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati della singola convenzione ed il totale degli elementi positivi di reddito dell'esercizio di riferimento (ricavi da convenzione, liberalità, contributi, donazioni, quote associative, poste finanziarie e straordinarie).

Volontari in servizio civile

Gli stessi criteri di riconoscimento dei costi per i pasti si applicano anche ai volontari in servizio civile in possesso dei requisiti formativi regionali.

Divise

Per quanto concerne l'abbigliamento è riconosciuto il costo per l'acquisto di apposite divise, certificate a norme di legge, ad alta visibilità con bande rifrangenti.

Il costo totale sostenuto per l'acquisto di quanto sopra deve essere ripartito equamente tra tutte le convenzioni in forma continuativa (118/altri trasporti) nella misura massima di n. 22 dotazioni complete annuali (comprehensive di calzature) per postazione con ambulanza e n. 11 dotazione per postazione con autovettura per un importo massimo di euro 300,00 (IVA esclusa) caduna per ciascuna convenzione.

Per tale importo potrà essere consentito l'acquisto di singoli capi di vestiario a seconda delle necessità e non necessariamente la divisa completa.

Per le postazioni con operatività inferiore alle 24 ore, il numero di divise deve essere rideterminato in rapporto all'operatività della postazione.

MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO

L'approvvigionamento del materiale sanitario di consumo previsto dalla DGR 45-6134 del 11/06/2007 è a carico delle Associazioni convenzionate.

Gli approvvigionamenti di ossigeno sono riconoscibili sino alla presa in carico della fornitura da parte dell'Azienda convenzionante.

I costi relativi saranno imputati direttamente alla postazione convenzionata o ripartiti utilizzando il rapporto esistente tra il numero di servizi svolti per la singola convenzione ed il numero dei servizi effettuati complessivamente a mezzo ambulanza durante tutto l'arco dell'anno

COSTI AMMINISTRATIVI

Spese postali

Imposte e tasse

Sconti ed abbuoni passivi

Cancelleria

Canoni manutenzione vari

Emolumenti Revisori dei Conti

Consulenze

Tutti i costi saranno imputati utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale degli elementi positivi di reddito dell'esercizio di riferimento dell'Associazione (ricavi da convenzione, liberalità, donazioni, contributi, quote associative, poste finanziarie e straordinarie).

I costi derivanti da consulenze dovranno essere preventivamente concordati con l'Azienda convenzionante, compresi quelli derivanti da obblighi di legge (ad esempio D.Lgs 81/2008, Regolamento UE in materia di privacy).

I costi risultanti dalla ripartizione saranno riconosciuti nel limite massimo di:

- spese postali euro 2,00 per ciascun volontario iscritto a libro soci, per ciascuna postazione convenzionata H24;
- costi di cancelleria euro 2.000,00 per ciascuna postazione convenzionata H24.

QUOTE DI AMMORTAMENTO

Costi pluriennali ristrutturazioni sede

Mezzi di soccorso

Arredamenti

Macchine ufficio

Attrezzatura sanitaria mezzi

Hardware

Software

Fabbricati e capannoni

Sono riconosciuti gli ammortamenti ordinari ai sensi della tabella ministeriale sotto riportata, gruppo XXI servizi sanitari, DM 31-12-88 aggiornato ed integrato con norme DL 27-04-90 n. 90, convertito in Legge n. 165/90:

COSTI	% QUOTE AMMORTAMENTO
EDIFICI	3%
COSTRUZIONI LEGGERE	10%
MOBILI ED ARREDAMENTO	10%
ATTREZZATURA SPECIFICA	12,5%
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	12%
MACCHINE UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE (compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici)	20%
APPARECCHIATURE ELETTRMEDICALI	20%
AUTOVETTURE E SIMILI	25%
AMBULANZE	25%
COSTI RISTRUTTURAZIONE LOCALI	20%
SOFTWARE	20%

Ad eccezione dei costi per ristrutturazione locali e software, per tutte le altre voci sarà riconosciuto per il primo anno un ammortamento pari ad 1/2 di quello consentito dalla soprastante tabella. Pertanto, prendendo ad esempio un'ambulanza, essa verrà interamente ammortizzata in n. 5 anni secondo lo schema di ammortamento che segue:

ANNO	% AMMORTAMENTO
1	12,5
2	25
3	25
4	25
5	12,5

La ripartizione dei costi pluriennali sarà effettuata secondo le seguenti modalità:

AUTOMEZZI – ATTREZZATURE MEZZI

Per il mezzo principale individuato dall'Associazione viene riconosciuto il rimborso del 100% dei costi sostenuti qualora la percentuale ottenuta rapportando i Km effettivamente percorsi per la postazione convenzionata di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno sia pari a 100, comprese le percorrenze per motivi logistici.

Per gli altri mezzi verrà riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti calcolato in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la convenzione ed i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, sempre nel limite massimo di spesa di euro 5.000 complessivo per tutte le tipologie di costi.

Nel caso di adozione del sistema previsto dall'Art. 5 punto 2, il rimborso dei costi sostenuti verrà calcolato in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la convenzione ed i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno.

EDIFICI - COSTRUZIONI LEGGERE - MOBILI ED ARREDAMENTO

con la stessa modalità utilizzata per l'imputazione dei costi di gestione della sede.

ARREDAMENTI E MACCHINE UFFICIO - HARDWARE – SOFTWARE

con la stessa modalità utilizzata per la ripartizione dei costi amministrativi.

Costi pluriennali ristrutturazione sede

I costi derivanti da manutenzione straordinaria della sede, sempre concordati con l'Azienda convenzionante, potranno essere esposti a consuntivo. I costi dovuti a casi dettati da adeguamenti normativi (richieste pervenute a seguito di verifica ispettiva da parte dell'A.S.L. di competenza o per lavori di adeguamento alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro) dovranno essere indicati a preventivo o comunicati successivamente. I costi manutentivi su immobili di proprietà concordati andranno ad aumento del valore originario del bene ed ammortizzati utilizzando la tabella di riferimento.

Gli eventuali costi di nuova costruzione, acquisto od ampliamento delle sede dovranno essere tassativamente concordati con l'azienda per l'eventuale inserimento nel preventivo e successivo rendiconto.

Mezzi di trasporto sanitario

Per l'acquisto di ambulanze di prima immatricolazione sono riconoscibili quote di ammortamento su un valore massimo di euro 69.900,00 iva esclusa. Le aziende convenzionanti non possono chiedere l'allestimento dell'ambulanza con dotazioni diverse da quanto previsto dalle normative regionali vigenti. Qualora l'Associazione si avvalga dei benefici di legge previsti dell'art. 96 L 342/2000 o in alternativa dall'art. 20 del DL 269/2003 convertito in L. 326/2003, la quota di ammortamento sarà riconosciuta sul valore al netto dei benefici. Anche nel caso di acquisto di ambulanze già immatricolate l'ammortamento è riconosciuto sul valore di acquisto nel limite sopra indicato.

La quota di ammortamento è riconosciuta qualora l'acquisto dei beni strumentali per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione avvenga con fondi propri o con finanziamento di terzi (contributi, lasciti o donazioni) non finalizzati. Qualora nei documenti contabili che documentano l'acquisto sia evidenziato il pagamento diretto, di tutto o parte del costo, da parte di un soggetto terzo, non potrà essere riconosciuta la corrispondente quota.

In caso di utilizzo per la convenzione di ambulanza o altro mezzo non di nuova immatricolazione, la quota di ammortamento per il primo anno di utilizzo viene rapportata al periodo di impiego (es. ambulanza che entra in servizio al 2° anno di vita nel mese di settembre, ammortamento riconosciuto per 4/12 della quota annua).

Attrezzatura sanitaria mezzi

Sono riconosciute le quote di ammortamento relative alle apparecchiature comprese nella dotazione per le ambulanze di soccorso dalla normativa regionale.

BENI STRUMENTALI INFERIORI A 516,00 EURO

Sono ammissibili i costi per beni strumentali inferiori ad 516,00 euro previa autorizzazione dell'Azienda convenzionante.

Tutti i costi saranno imputati utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale degli elementi positivi di reddito dell'esercizio di riferimento dell'Associazione (ricavi da convenzione, liberalità, donazioni, contributi, quote associative, poste finanziarie e straordinarie).

ALTRI COSTI

Oneri bancari

Tali costi saranno imputati utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati della singola convenzione ed il totale degli elementi positivi di reddito dell'esercizio di riferimento (ricavi da convenzione, liberalità, donazioni, contributi, quote associative, poste finanziarie e straordinarie).